*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* — Roma - Giovedì, 26 ottobre 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1079.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle provincie di Vicenza e Venezia.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1080.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Lecce.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1081.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle provincie di Lucca, di Massa Carrara e delle zone della Versilia e della Garfagnana.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1082.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese della carta e del cartone della provincia di Cosenza.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1083.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1084.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da Istituti di cura privati della provincia di Latina.**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1085.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati delle provincie di Genova, Imperia e Savona.**

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1079.**

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle provincie di Vicenza e Venezia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 30 agosto 1955, stipulato tra il Sindacato Provinciale Industrie del Marmo ed Estrattive e il Sindacato Provinciale lavoratori Estrattive, il Libero Sindacato Lavoratori Industrie Estrattive;

Visto, per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Costruttori Edili ed Affini, l'Associazione degli Industriali e la FILLEA, la S.I.L.D.E., l'Unione Italiana Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4, della provincia di Vicenza, in data 30 aprile 1960, n. 2, della provincia di Venezia, in data 25 maggio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Vicenza, il contratto collettivo integrativo 30 agosto 1955, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

— per la provincia di Venezia, l'accordo collettivo integrativo 28 settembre 1959, per gli operai dipendenti dalle aziende esercenti la attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti, la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di escavazione e lavorazione di meteriali lapidei delle provincie di Vicenza e Venezia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 140, *foglio n.* 113. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 30 AGOSTO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 23 APRILE 1954 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Addì 30 agosto 1955 presso l'Associazione Industriali della provincia di Vicenza.

tra

il SINDACATO PROVINCIALE INDUSTRIE DEL MARMO ED ESTRATTIVE rappresentato dal suo presidente dott. *Antonio Facco* e dal sig. *Luigi Campesan*, assistiti dal dott. *Bruno Scaroni*, segretario dell'Associazione Industriali della provincia di Vicenza, e dal rag. *Camillo Bertollo* da una parte,

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI ESTRATTIVE rappresentato dal segretario sig. *Giuseppe Cumerldto*, assistito dal sig. *Antonio Dalle Nogare* dell'Ufficio sindacale della Camera Confederale del Lavoro di Vicenza e dai lavoratori *Gino Girardi*, *Plionio Fongaro*, *Romolo Ceriolo;*

il LIBERO SINDACATO LAVORATORI INDUSTRIE ESTRATTIVE rappresentato dal sig. *Giovanni Battistin*, che agisce per delega del sig. *Tonin Oreste* segretario del predetto Sindacato, assistito dal sig. *Nicola Parrozzani* dell'Unione Sindacale Provinciale di Vicenza e dai lavoratori *Pietro Volpiana*, *Riccardo Ciesa*, *Bruno Adami* dall'altra parte, si conviene quanto segue:

1) Con riferimento all'ultimo capoverso dell'art. 5 del Contratto nazionale di lavoro, l'attribuzione delle mansioni operaie viene fatta come appresso:

a) *Operai specializzati*:

smodellatore;

ornatista;

scalpellino provetto capace di intagliare ed intarsiare alla perfezione;

capolizza;

sorvegliante di cava, di cantiere e di laboratorio che presta anche la sua opera come lavoratore.

b) *Operai qualificati*:

cavatore - riquadratore;

tornitore;

scalpellino comune;

minatore;

fresatore, sagomatore, che esegue su disegno;

filista armatore di cava;

lucidatore capace di lucidare e stuccare tutti i materiali lapidei.

c) *Manovali specializzati*:

addetti alla preparazione dei fori per mina o al martello pneumatico;

refilatore (colui che esegue solo lavori di refilatura);

lucidatore comune;

filista comune di cava e di cantiere;

segantino;

mollatore di lizza;

cabinista semplice di cava (è colui che è adibito alla sorveglianza di una cabina di cava, ne cura la ordinaria manutenzione, col compito di provvedere semplicemente alla messa in moto e all'arresto dei motori);

manovali di cava e di laboratorio addetti alla manovra dei blocchi e delle pietre lavorate.

d) *Manovali comuni*:

badilanti;

carriolanti;

addetti, con continuità, al carico, trasporto e scarico dei detriti e di altri materiali;

addetti alla pulizia dei locali di lavoro e di ufficio;

addetti alla manutenzione ordinaria stradale;

in genere tutti coloro che non sono specificati nelle categorie precedenti.

e) *Ausiliari*:

meccanico aggiustatore, operaio specializzato;

tornitore meccanico, operaio specializzato;

macchinista patentato, operaio specializzato;

autista meccanico, operaio specializzato;

meccanico, operaio qualificato;

autista conducente, operaio qualificato;

elettricista comune, operaio qualificato;

fabbro, operaio qualificato;

falegname, operaio qualificato;

mugnaio addetto alla battitura delle mole, operaio qualificato;

carrettiere, manovale specializzato;

custode e portinaio, manovale specializzato;

addetto al magazzino, manovale specializzato;

guardiano notturno e diurno, manovale specializzato;

frantoista, manovale specializzato.

2) Per i lavori previsti dal primo capoverso dell'articolo 20 del Contratto nazionale di lavoro verrà corrisposta una maggiorazione del 25 % della retribuzione. Per i lavori previsti dal secondo capoverso dell'articolo predetto, verrà corrisposta una maggiorazione del 30 % della retribuzione.

3) Con il presente accordo le parti si dànno atto che non hanno inteso modificare per gli operai in forza presso le singole ditte, alla data di stipulazione dell'Accordo stesso, le eventuali condizioni più favorevoli che dovranno essere mantenute.

4) Il presente Contratto entra in vigore il 1° settembre 1955 e seguirà la durata e le sorti del Contratto nazionale di lavoro 23 aprile 1954, approvato in data 11 agosto 1955.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 28 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 11 LUGLIO 1959 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI LA LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

In Venezia, il 28 settembre 1959

tra

l'ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI della provincia di Venezia, rappresentata per delega del Presidente dai sigg.: dott. ing. *Giovanni Genova, Roberto Feiffer,* assistiti dal Direttore dott. *Enzo Bettini,*

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Venezia rappresentata dal dott. *Giancarlo Traldi,*

e

la F.I.L.L.E.A., rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *S. Fanelli,*

con la partecipazione dei lavoratori dipendenti da Aziende industriali sigg.: *Gino Santolin, Luciano Andriolo* e *Tombola Giuseppe,*

la S.I.L.D.E. (CISL), rappresentata dal suo Segretario Provinciale sig. *Alessandro Cescato,* l'U.I.L., rappresentata dal dott. *Francesco Emiliani,*

si stipula il presente Accordo da valere per gli operai dipendenti da Aziende che esercitano l'attività della lavorazione dei materiali lapidei nella provincia di Venezia.

### Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1959 le Aziende applicheranno nei confronti degli operai dipendenti, il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti da Aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, stipulato l'11 luglio 1959 in Roma.

### Art. 2.

**QUALIFICHE**

Con riferimento agli articoli 5 e 58 del Contratto nazionale su menzionato, la classificazione degli operai e l'attribuzione delle mansioni viene concordata come in appresso:

*Operai specializzati*: sono coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati gli scalpellini provetti che sanno leggere il disegno, rilevare le sagome, eseguire su disegno ed a regola d'arte qualsiasi modanatura piana e curva e sono capaci di intagliare ed intarsiare alla perfezione.

*Operai qualificati*: sono coloro che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità con adeguato tirocinio.

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati gli scalpellini riquadratori capaci di eseguire normali modanature piane e curve.

*Manovali specializzati*: sono coloro che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico, ma che comunque non richiedono specifiche capacità ma solamente attitudini e conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche sopraindicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore partecipando alla lavorazione.

A titolo di esempio sono considerati manovali specializzati gli addetti alle macchine, i lucidatori e i rifilatori.

*Manovali comuni*: sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportano responsabilità e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni.

A titolo di esempio sono considerati manovali comuni i badilanti, carriolanti, addetti al carico, trasporto e scarico dei detriti, addetti alla pulizia dei locali di lavoro e di ufficio e in genere tutti coloro che non sono specificati nelle categorie precedenti.

### Art. 3.

**MINIMI DI PAGA BASE**

Dal 1° luglio 1959, agli operai dipendenti dalle aziende esercenti la lavorazione dei materiali lapidei, devono essere corrisposti i seguenti minimi di paga base oraria, comprensivi delle indennità di caropane per lavori pesanti nonchè dell'indennità sostitutiva di mensa (L. 3,75 orarie) di cui al successivo art. 4:

*Operaio specializzato*:

| | *Uomini* | *Donne* |
|---|---|---|
| superiore 20 anni | 186.60 | — |
| 18 - 20 anni . . . | 181.59 | — |
| 16 - 18 anni . . . . | 161.10 | — |

*Operaio qualificato*:

| | *Uomini* | *Donne* |
|---|---|---|
| superiore 20 anni | 167,45 | 141,35 |
| 18 - 20 anni | 162,65 | 118,90 |
| 16 - 18 anni | 143,30 | 112,20 |
| inferiore 16 anni | 119,20 | 99,70 |

*Manovale specializzato*:

| | | |
|---|---|---|
| superiore 20 anni | 160,30 | 135,20 |
| 18 - 20 anni | 149,85 | 113,90 |
| 16 - 18 anni | 119 — | 101,30 |
| inferiore 16 anni | 94,50 | 88,65 |

*Manovale comune*:

| | | |
|---|---|---|
| superiore 20 anni | 147,10 | 124,40 |
| 18 - 20 anni | 137,65 | 105,10 |
| 16 - 18 anni | 109,55 | 94,30 |
| inferiore 16 anni | 77,30 | 76,15 |

Art. 4.

**INDENNITÀ SOSTITUTIVE DI MENSA E INDENNITÀ DI CAROPANE**

Con riferimento all'art. 3 dell'Accordo provinciale 13 luglio 1956 redatto presso l'Ufficio Regionale del Lavoro, si riconosce che l'indennità sostitutiva di mensa è, nella provincia di Venezia, di L. 20 giornaliere.

Inoltre, sempre in forza dell'art. 3 dell'Accordo sopra citato, ai lavoratori adibiti alla lavorazione dei materiali lapidei, viene corrisposta l'indennità di caropane nella misura di L. 10 giornaliere.

Tali indennità frazionate ad ora in relazione ad un orario giornaliero di 8 ore od a quel maggior orario proprio di determinate categorie che eseguono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia, sono state riportate in cifra (L. 2,50 all'ora per l'indennità sostitutiva di mensa e L. 1,25 all'ora per l'indennità supplementare caropane) nei minimi di paga di cui al precedente art. 3: per cui con la corresponsione dei predetti minimi di paga base si intende senz'altro assolto anche ogni onere di pagamento della indennità sostitutiva di mensa e dell'indennità supplementare di caropane.

*Dichiarazione a verbale*

I minimi di paga base stabiliti dall'art. 3 del presente Accordo si intendono ridotti di L. 2,50 per le Aziende che somministrino al personale dipendente il trattamento di mensa in natura.

Art. 5.

**SOSTITUZIONE FESTIVITÀ DEL S. PATRONO**

Con riferimento all'art. 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 la festività del Santo Patrono coincidente con una delle altre festività indicate sotto la lettera *b*) e *c*) del sopra citato art. 16, viene fissata alla data del 21 novembre od in altra giornata da concordarsi aziendalmente entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Art. 6.

**LAVORI SPECIALI**

In applicazione di quanto previsto nell'art. 20 e nell'art. 58 del contratto nazionale di lavoro, l'indennità per lavori speciali, indicati nell'articolo stesso, è stata fissata nella misura del 10% della paga di fatto.

Art. 7.

**INDUMENTI DI LAVORO**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 21 del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Aziende corrisponderanno ai lavoratori in sostituzione di un paio di calzature e di un paio di pantaloni, un'indennità sostitutiva annua di L. 7.800 erogabili a rate mensili di L. 650.

Nell'ipotesi in cui l'importo globale sopra indicato venisse concesso in un'unica soluzione all'inizio di ciascun anno, l'Azienda tratterrà dalle competenze dell'operaio — nel caso che questo lasci il servizio per qualsiasi motivo prima che sia trascorso un anno — tanti dodicesimi dell'importo stesso per quanti sono i mesi mancanti al compimento dell'anno.

Art. 8.

**APPRENDISTI**

Mentre le parti si riservano di incontrarsi per esaminare la possibilità di applicazione della regolamentazione per gli apprendisti attualmente all'esame in sede nazionale, si conviene di continuare a dare applicazione al contratto collettivo provinciale di lavoro per la disciplina del rapporto di tirocinio nell'artigianato stipulato in Venezia presso l'Ufficio Regionale del Lavoro il 23 settembre 1955.

Art. 9.

**DECORRENZA E DURATA**

Il presente accordo decorre dal 1° luglio 1959 ed è valido fino al 31 giugno 1962.

Esso si intende tacitamente rinnovato di anno in anno salvo disdetta di una delle parti con preavviso di mesi tre a mezzo lettera raccomandata.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1080.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Lecce.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visto, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione Industriali della provincia di Lecce e la Camera del Lavoro - C.G.I.L. -, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L.;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 9 della provincia di Lecce, in data 26 giugno 1960, dell'accordo collettivo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Lecce, l'accordo collettivo integrativo 23 settembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei della provincia di Lecce.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei *decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a* chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 114.* — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 23 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI LECCE

L'anno 1959 addì ventitrè del mese di settembre nella sede dell'Associazione Industriali della provincia di Lecce

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALE della provincia di Lecce, rappresentata dal suo presidente sig ing. *Francesco Caracciolo*, assistito dal direttore ff. dott. *Crocifisso De Pascalis*;

e

la C.G.I.L. - CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO, rappresentata dai signori *Giorgio Casalino* e *Rubini Corrado* e per la F.I.L.I.E. il sig. *Stella Antonio* Segretario provinciale, assistiti dal prof. *Enrico Gargiulo* dello Ufficio Contratti della Camera del Lavoro,

la C.I.S.L. - UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Lecce, rappresentata dal suo Segretario generale on. prof. *Vincenzo Marotta*, assistito dal sig. *Vito Longo*, Segretario Sindacale;

la U.I.L. - CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Lecce, rappresentata dal suo Segretario generale sig. *Livio Ligori*, assistito dal sig. *Michele Barba*

si è stipulato il seguente accordo provinciale integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei in tutto il territorio della provincia di Lecce.

Art. 1.

## MINIMI DI PAGA BASE

Le parti sono d'accordo nel riconoscere i sottoindicati minimi di paga base per gli operai appartenenti alle seguenti categorie:

*Operai specializzati*:

superiori ai 20 anni . . . . . . . . L. 158,30
dai 18 ai 20 anni . . . . . . . . . » 153,85
dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . » 136,20

*Operai qualificati*:

superiori ai 20 anni . . . . . . . . L. 139,90
dai 18 ai 20 anni . . . . . . . . . » 135,75
dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . » 119,25
inferiori ai 16 anni . . . . . . . . » 98,65

*Manovali specializzati*:

superiori ai 20 anni . . . . . . . . L. 131,80
dai 18 ai 20 anni . . . . . . . . . » 123,00
dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . » 97,05
inferiori ai 16 anni . . . . . . . . » 76,45

*Manovali comuni*:

superiori ai 20 anni . . . . . . . . L. 122,70
dai 18 ai 20 anni . . . . . . . . . » 114,60
dai 16 ai 18 anni . . . . . . . . . » 90,55
inferiori ai 16 anni . . . . . . . . » 62,95

Art. 2.

## QUALIFICHE

*Operai specializzati*:

Capo cava;

Cavamonte di filo che esegue scavi per estrarne conci atti ad essere usati per costruzione;

Minatore - operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina e predispone e sorveglia l'armamento;

Fochino - operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa delle mine e al suo brillamento;

Segatore;

Autista meccanico con patente di 3° grado;

Gruista ed escavatorista addetto alla conduzione e manutenzione degli escavatori e delle gru fisse e semoventi ad uso di cantiere e di galleggiante e che sia capace di smontare la macchina;

e tutti coloro che compiono a regola d'arte lavori ed operazioni la cui corretta esecuzione richiede specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche conseguite con adeguato tirocinio.

*Operai qualificati*:

Cavamonte che esegue lavori di scavo di roccia di qualsiasi natura e consistenza;

Meccanico o elettricista comune;

Autisti generici;

e tutti gli altri che compiono lavori ed operazioni che richiedono il possesso di normali e specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio.

*Manovale specializzato*:

Dimazzatore;

Spaccapietra;

Spezzatore o pietriscante;

Aiutante fuochista;

Magazziniere.

*Manovali comuni*:

Sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportino responsabilità e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni.

Art. 3.

**RICUPERI**

Con riferimento all'art. 11 del precitato Contratto collettivo nazionale di lavoro viene confermato il ricupero a regime normale delle ore perdute per cause di forza maggiore.

Art. 4.

**LAVORI SPECIALI**

Con riferimento all'art. 20 del Contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati i sottoelencati lavori e gli operai che li compiono debbono essere retribuiti maggiorando la retribuzione globale delle percentuali di seguito indicate; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo:

1) Lavori su ponti mobili a sospensione . 17%

2) Lavori su scale aeree, tipo porta . . . 17%

3) Lavori in acqua, intendendosi per tali quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi predisposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua . . . 25%

4) Lavori in galleria che si svolgono con assenza d'acqua . . . . . . . . . . . . 19%

Lavori che si svolgono in presenza d'acqua, per infiltrazione, getti o stillicidi che diano luogo ad una altezza di acqua sul piano di lavoro:

fino a 15 cm. . . . . . . . . . . . 20%

oltre i 15 cm. . . . . . . . . . . . 22%

Art. 5.

**SCATTI DI SCALA MOBILE**

I minimi di paga base di cui all'art. 1 del presente contratto, non sono comprensivi degli scatti di scala mobile.

Art. 6.

**CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE**

Le parti sono d'accordo a fare salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto.

Per tutto quanto non è espressamente previsto nel presente accordo le parti si riportano al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959.

Art. 7.

**VALIDITÀ E DURATA**

Il presente accordo è valido per tutto il territorio della provincia di Lecce e decorrerà dal 1° febbraio 1960 in ogni sua parte ed avrà la stessa durata e scadenza del precitato Contratto collettivo nazionale di lavoro del quale ne segue le sorti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1081.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle provincie di Lucca, di Massa Carrara e delle zone della Versilia e della Garfagnana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei;

Visti per la provincia di Lucca: l'accordo collettivo integrativo 1 gennaio 1952, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; l'accordo collettivo integrativo 31 agosto 1946, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; l'accordo collettivo 30 settembre 1946, stipulato tra le medesime parti del predetto accordo 31 agosto 1946; l'accordo collettivo 8 settembre 1947, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -; l'accordo collettivo integrativo 27 febbraio 1956, stipulato tra le medesime parti del predetto accordo 1 aprile 1955;

Visti, per la provincia di Massa Carrara: l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo, la Camera Sindacale - U.I.L. -, l'Unione Provinciale - C.I.S.L. -; e, in pari data, tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo - C.I.S.N.A.L. -; l'accordo collettivo integrativo 10 marzo 1952, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori Marmo -, la Unione Italiana Provinciale - U.I.L. -, la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Sindacale Italiana; l'accordo collettivo integrativo 29 agosto 1945, stipulato tra l'Unione Industriali del Marmo e la Camera del Lavoro;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Lucca, in data 24 giugno 1960, n. 1 della provincia di Massa Carrara, in data 20 luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali sono stati stipulati:

— per la provincia di Lucca, l'accordo collettivo integrativo 1 gennaio 1952, relativo agli operai dipendenti dalle aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo integrativo 31 agosto 1946, relativo all'orario di lavoro per gli operai addetti alle cave del marmo della Versilia, l'accordo collettivo 30 settembre 1946, relativo alla riduzione dell'orario di lavoro effettivo giornaliero in cava e per il riconoscimento del quarto piovoso per gli operai addetti alle aziende marmifere della Garfagnana, l'accordo collettivo 8 settembre 1947, relativo al calcolo della gratifica natalizia, nonchè all'indennità di mensa per i lavoratori del marmo addetti alle cave, l'accordo collettivo integrativo 1 aprile 1955, di conglobamento delle retribuzioni degli operai dipendenti dalle aziende marmifere, l'accordo collettivo integrativo 27 febbraio 1956, per l'aumento del 10% dei minimi salariali per la industria del marmo; rispetto a quelli stabiliti dall'accordo interconfederale sul conglobamento;

— per la provincia di Massa Carrara, l'accordo collettivo integrativo 30 settembre 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei, l'accordo collettivo integrativo 10 marzo 1952, relativo all'orario di lavoro degli operai filisti delle cave, l'accordo collettivo integrativo 29 agosto 1945, sull'orario di lavoro nelle cave; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei delle provincie di Lucca, di Massa Carrara e delle zone della Versilia e della Garfagnana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 120.* — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO 1 GENNAIO 1952, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE 1 GENNAIO 1952 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITA DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Addì 1° gennaio 1952, in Lucca, presso la sede della Associazione Industriali,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente, sig. *Carlo Rontani*, con la partecipazione di una Delegazione di Industriali presieduta dal dott. ing. *Francesco Ferrucci* e composta dai sigg. comm. *Anselmo Caccia,* dott. ing. *Guglielmo Dal Poggetto, Tommaso Tommasi*, assistiti dal dott. *Alessandro Padula,* Direttore dell'Associazione,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Segretario, rag. *Mario Raggiunti,* e con l'intervento del Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo, rappresentato dal suo Segretario sig. *Lino Federigi* e la partecipazione di una Delegazione composta dai sigg. *Dino Fracassini, Dino Zarri, Poldino Landi, Giuseppe Babboni, Ercole Bolzamini, Nello Santi, Moreno Costa, Silvio Iocopi, Dino Gia* e *Duilio Tarabella,*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Lucca, rappresentata dal suo Segretario Generale, senatore *Cesare Angelini,* con l'intervento del Libero Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo, rappresentato dal sig. *Angelo Barsella* e la partecipazione di una Delegazione composta dai sigg. *Arturo Pacini, Renato Vietina, Bruno Marchi, Giovanni Dell'Amico, Savino Bonvini, Attilio Verdigi, Bruno Paladini, Lindo Mariani* e *Mario Moriconi,*

è stato stipulato il seguente accordo, da valere per la industria del marmo della Provincia di Lucca, integrativo al contratto nazionale di lavoro 1° gennaio 1951, che ha avuto applicazione per la Zona Apuana del marmo (Provincie di Massa Carrara e di Lucca) con verbale di accordo stipulato in Massa il 19 aprile 1951.

Art. 1.

In relazione all'art. 7 del contratto nazionale, la classifica degli operai è stata concordata come appresso:

Premesso che, a decorrere dalla stipula del presente accordo integrativo, sono considerati appartenenti alle categorie speciali quei capi e sottocapi che svolgano le mansioni previste nel titolo III. dell'accordo interconfederale 23 maggio 1946, resta confermato che rimangono assegnati alla categoria degli specializzati quelli che non sono chiamati a svolgere le mansioni di cui sopra.

CAVE E LIZZE

*Operai specializzati*:

tecchiaiolo;

riquadratore specializzato: quel riquadratore che per definirsi specializzato sa svolgere, oltre tutte le mansioni proprie della riquadratura, quelle relative al praticamento di « formelle » e « tariffe »;

filista armatore: è colui che, oltre ad avere la capacità di assumere in sè le mansioni dei filisti qualificati, guida ed eseguisce con responsabilità propria e completa l'armatura di qualsiasi tipo di taglio al monte, in piazza od altrove (*).

(*) *Dichiarazione a verbale* - Resta inteso che i filisti armatori rientrano negli « operai specializzati » se le loro mansioni corrispondano alla definizione data dal presente accordo.

*Operai qualificati*:

riquadratore qualificato: quel lavoratore di cava che, preso un masso grezzo informe adatto per essere riquadrato, adoperando riga e squadra, gli dà forma regolare di blocco e nella esplicazione delle proprie mansioni mette a « dovere » i difetti per renderlo utilmente commerciabile ed adatto per la sega;

uomo al masso:

filista con le responsabilità relative al taglio con filo elicoidale e che accudisce a tutte le operazioni, nessuna esclusa, inerenti a qualsiasi tipo di taglio, sia al monte che nel piazzale di cava, e collabora altresì, sotto la guida di altri, all'armatura di qualsiasi taglio;

fabbro di cava;

cabinista di « cabina accentrata » di cava che, oltre alla manovra ed alla manutenzione ordinaria, esegue piccole riparazioni:

mollatore di lizza.

*Manovali specializzati*:

addetti al filo elicoidale quali aiuto ai filisti;

addetti alla manovra dei blocchi, all'argano, alla formazione delle cariche;

addetti quali aiuto dell'uomo al masso;

addetti alla preparazione dei fori per mina;

cabinista semplice di cava (*);

manovale di lizza.

(*) *Dichiarazione a verbale* - Cabinista semplice è colui che è adibito alla sorveglianza ed ordinaria manutenzione di una cabina di cava col compito di mettere semplicemente in moto o fuori esercizio il motore azionante i meccanismi di cava, senza peraltro provvedere alla riparazione di eventuali guasti del motore o delle *macchine*.

*Manovali comuni*:

addetti con continuità al carico, trasporto e scarico dei detriti ed altri materiali (*); addetti alla pulizia dei locali di lavoro e di ufficio;

addetti alla manutenzione stradale od a mansioni equivalenti a quelle sopra elencate.

(*) *Dichiarazione a verbale* - Resta inteso che con questa definizione le parti non hanno inteso modificare in alcun modo quanto disposto dall'art. 9 del contratto nazionale.

## SEGHERIE

*Operai specializzati*:

segatore armatore: è colui che, oltre ad avere la capacità di assumere in sè le mansioni del segatore qualificato, controlla l'assestamento dei blocchi sotto il telaio, guida ed eseguisce con responsabilità propria e completa qualsiasi armatura per qualsiasi tipo di telaio da marmo (*).

(*) *Dichiarazione a verbale* - Resta inteso che i segatori armatori rientrano negli « operai specializzati » se *le loro mansioni corrispondano alla definizione data* nel presente accordo.

*Operai qualificati*:

segatore: è colui che, con le responsabilità relative, compie le operazioni, nessuna esclusa, per la perfetta segagione dei blocchi di qualsiasi tipo di materiale lapideo e per qualsiasi spessore (consentito dai telai a disposizione) a mezzo dei telai multilame di qualsiasi tipo e dimensione. Collabora altresì, sotto la guida di altri, alla cosiddetta armatura del telaio sempre per qualsiasi tipo e dimensione di telaio, nonchè per qualsiasi spessore di lame e di lastre;

battilama.

*Manovali specializzati*:

addetti ai telai quali aiuto ai segatori, in quanto non rientrino nella definizione di operai qualificati;

addetti alla manovra dei blocchi e delle lastre, agli argani e gru-paranchi.

*Manovali comuni*:

addetti alla pulizia dei locali di lavoro, di ufficio e di deposito o piazzale, compreso sistemazione di eventuali detriti;

addetti alla manutenzione stradale od a mansioni equivalenti a quelle sopra elencate.

## LABORATORI

*Operai specializzati*:

scultore;

ornatista;

pannista;

raspatore;

smodellatore, che esegue a regola d'arte su modello, nella esplicazione delle proprie mansioni, qualsiasi lavoro di riproduzione di opere di scultura e di ornato di particolare difficoltà e ricercatezza, riproducendo dal modello l'opera ordinatagli tanto al vero quanto su scala diversa;

scalpellino specializzato: quello scalpellino che sa eseguire a regola d'arte su disegno qualsiasi sagomatura o qualsiasi altro lavoro di architettura;

fresatore specializzato: che su disegno esegue, a regola d'arte, con adeguata conoscenza della macchina e degli abrasivi da usare, qualsiasi lavoro di particolare difficoltà e ricercatezza su qualsiasi materiale lapideo, preparandosi da solo le eventuali relative sagome;

lucidatore a mano e stuccatore di qualsiasi materiale lapideo capace di perfezionare l'opera assegnatagli, servendosi dei propri e opportuni artifici.

*Operai qualificati*:

scalpellino qualificato: quello scalpellino che sa eseguire lavori di architettura a regola d'arte e su disegno, ma non sa eseguire tutti quelli di cui alla definizione dello scalpellino specializzato;

smodellatore, che esegue a regola d'arte e su modello lavori di riproduzione di opere di scultura e di ornato, ma non tutti quelli che sono attribuiti allo operaio specializzato, nel senso che non presentano quella particolare difficoltà e ricercatezza;

tornitore di marmo;

fresatore: che sulla scorta dei dati indicativi esegue a regola d'arte sagomature su coste di gradini, di tavoli, di stipiti, di architravi, nonchè battentature di soglie ed altri lavori in serie di segatura;

filista al piano;

lucidatore a macchina: che sa eseguire, su superfici piane, lavori di lucidatura di qualsiasi materiale lapideo;

lucidatore a mano di qualsiasi materiale lapideo che sa eseguire le semplici stuccature richieste normalmente da ogni lavoro di lucidatura;

imballatore.

*Manovali specializzati*:

addetti alla manovra dei blocchi, delle lastre e dei lavorati; addetti agli argani e gru-paranchi.

*Manovali comuni*:

tiratori di violino;

addetti alla pulizia dei locali di ufficio e di lavoro, compreso il carico e trasporto alla discarica di detriti;

addetti alla manutenzione stradale od a mansioni equivalenti a quelle sopra elencate.

## DEPOSITI E PIAZZALI

*Operai qualificati*:

scapezzatori;

ripassatori;

gruista di gru-ponte adibito in permanenza alla manovra nella cabina installata sul ponte.

*Manovali specializzati*:

addetti alla manovra dei blocchi e delle lastre, agli argani e gru-paranchi

*Manovali comuni*:

addetti alla pulizia dei locali di lavoro, di ufficio e di deposito, piazzale, compreso sistemazione di eventuali detriti;

addetti alla manutenzione stradale od a mansioni equivalenti a quelle sopra elencate.

## OPERAI AUSILIARI

*Ausiliari specializzati*:

Sono considerati *ausiliari specializzati* quegli operai provetti con specifica preparazione tecnico-pratica e che eseguono lavori di particolare difficoltà a regola d'arte senza la guida di altri.

*Ausiliari qualificati*:

Sono considerati *ausiliari qualificati* quegli operai che eseguono, a regola d'arte, lavori richiedenti una specifica ma normale preparazione tecnica.

## OPERAI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O A MANSIONI DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

*Operai specializzati*:

Vi appartengono: autisti meccanici con patente di 3° grado e con mansioni relative, infermieri patentati, motoscafisti conduttori patentati ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che richiedano analogo grado di specializzazione.

*Operai qualificati*:

Vi appartengono: infermieri, autisti non meccanici per servizio fuori stabilimento, guardie notturne e diurne, addetti permanentemente ai servizi antincendi, portieri principali ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia che richiedano analogo grado di qualificazione.

*Manovali specializzati*:

Vi appartengono: portieri in genere, addetti alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche, uscieri ed esercenti altre mansioni - sempre di carattere discontinuo o di semplice attesa o custodia - che non richiedano specifiche capacità, ma solamente attitudini e conoscenze conseguibili con breve tirocinio.

*Manovali comuni*:

Vi appartengono: inservienti, custodi e addetti a servizi igienici, a spogliatoi, a refettori, a deposito biciclette, ecc.

### Art. 2.

La misura del compenso per i casi di lavori speciali di cui all'art. 22 del contratto nazionale viene convenuta nel 10% sulla retribuzione (paga base, contingenza ed eventuale quota di rivalutazione).

### Art. 3.

Il presente accordo integrativo ha decorrenza dalla data della sua stipulazione 1° gennaio 1952).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 31 AGOSTO 1946, RELATIVO ALL ORARIO DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE CAVE DEL MARMO DELLA VERSILIA

Addì 31 agosto 1946 in Lucca, presso la Sede della Associazione degli Industriali,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, nella persona del suo Presidente magg. geom. *Raffaello Fambrini*, assistito dal rappresentante della ditta *Marino Salvatore;*

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Lucca, rappresentata dai suoi Segretari sigg. *Vanni Vannuccio, Fausto Mario* e *Cesare Angelini,* con l'intervento del sig. *Santi Verona,* Segretario del Sindacato Provinciale dei Lavoratori del Marmo:

visto l'accordo stipulato il 6 dicembre 1945 in Pietrasanta tra l'Associazione Industriali e Artigiani del Marmo della Versilia e la Camera Confederale del Lavoro di Pietrasanta, per gli operai del Marmo dei Comuni di Pietrasanta, Seravezza, Stazzema e Forte dei Marmi;

si conviene che a partire dal 1° settembre 1946, l'orario di lavoro sarà di sette ore giornaliere in cava anche per i cavatori dipendenti da Aziende Industriali della Zona della Versilia, aderenti direttamente all'Associazione degli Industriali di Lucca.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1946, PER LA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO EFFETTIVO GIORNALIERO IN CAVA E PER IL RICONOSCIMENTO DEL QUARTO PIOVOSO PER GLI OPERAI ADDETTI ALLE AZIENDE MARMIFERE DELLA GARFAGNANA

Il giorno 30 settembre 1946 nei locali dell'Associazione Industriali della Provincia di Lucca, Palazzo Bernardini,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente *Raffaello Fambrini,* assistito dai Rappresentanti dell'Associazione Industriali e Artigiani del Marmo della Versilia, dal Rappresentante della Ditta *Marino* rag. *Salvatore,* signor *Vignoli,* dall'ing. *Ferrucci,* della Soc. Montecatini Gruppo Marmi, dall'ing. *Insiter* della Soc. Henraux;

e

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca, rappresentata dai suoi Segretari sigg. *Vanni Vannuccio, Angelini Cesare* e *Giorgi Alessandro,* assistiti dal sig. *Verona Santi,* Segretario del Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo e dal sig. *Giannini,* Vice Segretario del Sindacato stesso;

esaminate le richieste avanzate dai Rappresentanti dei Lavoratori in ordine all'orario di lavoro da effettuare nelle cave della Provincia di Lucca;

si conviene l'orario di lavoro effettivo giornaliero in cava attualmente vigente viene ridotto, con decorrenza dal 16 ottobre 1946, di 30 minuti.

Per quanto riguarda la situazione particolare del bacino di Orto di Donna, l'orario di lavoro in cava viene ridotto a 7 ore e 15 minuti, impegnandosi la Ditta, in via eccezionale, a trasportare con proprio automezzo, all'inizio di ogni settimana, gli operai provenienti da Gramolazzo, previo riconoscimento da parte dell'Istituto assicuratore che il percorso da detto paese al Bacino sarà considerato come occasione di lavoro agli effetti assicurativi infortuni lavoratori.

Si conviene inoltre il riconoscimento del Quarto Piovoso per la zona della Garfagnana.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO 8 SETTEMBRE 1947, PER IL CALCOLO DELLA GRATIFICA NATALIZIA, NONCHÈ DELL'INDENNITÀ DI MENSA, PER I LAVORATORI DEL MARMO ADDETTI ALLE CAVE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Il giorno 8 settembre 1947, presso l'Associazione degli Industriali ed Artigiani del Marmo della Versilia;

tra

l'Associazione degli Industriali della provincia di Lucca, rappresentata per delega del presidente, dal Vice Presidente ing. dott. *Gino Balduini,* con l'intervento del comm. *Giovanni Pellerano,* Presidente dell'Associazione Industriali ed Artigiani del Marmo della Versilia, e dei legali rappresentanti delle aziende: Soc. An. Montecatini, S. A. S. Henraux, *Raffi Mauro, Roni Ilio, Fratelli Neri fu Federigo, Emanuele Aliboni,* assistiti dal sig. dott. *Alessandro Padula* e rag. *Felice Guidi;*

e

la Camera Confederale del Lavoro di Lucca, rappresentata dal Segretario responsabile sig. *Vannuccio Vanni,* con l'intervento del Segretario del Sindacato Provinciale del Marmo sig. *Dino Fracassini,* del Segretario del Sindacato comunale di Seravezza, sig. *Sante Verona,* del Segretario della Camera del Lavoro di Pietrasanta sig. *Marcello Galleni* e del sig. *Raimondo Giannini,* Vice Segretario del Sindacato Provinciale del Marmo, nonchè del sig. *Dino Zarri;*

esaminate le richieste avanzate dai rappresentanti dei lavoratori;

preso atto ed in considerazione delle assicurazioni dei lavoratori che non rimangono pendenti altre questioni:

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le Aziende Industriali del Marmo della Versilia corrisponderanno agli operai alle cave la gratifica natalizia 1947, con riferimento alla paga oraria ottenuta dividendo il salario giornaliero normale calcolato per otto ore per l'orario di sei ore e 45 minuti.

Le Aziende Industriali del Marmo della Garfagnana corrisponderanno la gratifica stessa col suddetto criterio dividendo la paga normale giornaliera calcolata per otto ore per l'orario effettivo adottato nelle varie cave.

Art. 2.

Le aziende industriali del marmo della Provincia corrisponderanno a decorrere dal giorno 8 settembre 1947, una indennità sostitutiva di mensa di L. 30 (trenta) per ogni giornata di presenza al lavoro.

Tale indennità sarà corrisposta:

1) ai lavoratori dipendenti da aziende ove non esiste mensa costituita;

2) ai lavoratori dipendenti da aziende dove essendo attualmente costituita la mensa non sarà possibile mantenerla;

3) ai lavoratori dipendenti da aziende dove è istituita la mensa, ma che non possono parteciparvi per ragioni di lavoro.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO 1 APRILE 1955, DI CONGLOBAMENTO DELLE RETRIBUZIONI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MARMIFERE DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Addì 1° aprile 1955, in Lucca, presso la sede della Associazione Industriali,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Lucca, rappresentata dai Vice Presidenti comm. *Guglielmo Lenzi* e cav. rag. *Pietro Del Dotto,*

e

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Lucca, rappresentata dal suo Segretario Provinciale cav. *Arturo Pacini,* assistito dal sig. *Delfo Fenili,*

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Lucca (U.I.L.), rappresentata dal suo Segretario sig. *Rodolfo Romani,* in riferimento al verbale di accordo provinciale 1° gennaio 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende marmifere della provincia di Lucca ed in applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento; si conviene quanto segue:

### Art. 1.

Le retribuzioni minime unificate per gli operai delle aziende marmifere della provincia di Lucca — senza pregiudizio di quanto precisato dagli accordi provinciali del 23 e del 28 luglio 1946 — sono le seguenti:

#### ZONA DELLA VERSILIA

*Cave, lizze, segherie, laboratori, depositi, piazzali:*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operai specializzati . | oltre | 20 | anni | L. | 155,60 | orarie |
| Operai qualificati . . | » | » | » | » | 138,95 | » |
| Manovali specializzati . | » | » | » | » | 131,10 | » |
| Manovali comuni . . | » | » | » | » | 122,50 | » |

Operai ausiliari:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausiliari specializzati . | » | » | » | » | 155,60 | » |
| Ausiliari qualificati . . | » | » | » | » | 138,95 | » |

*Addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia:*

Operai specializzati oltre 20 anni:

per 8 ore L. 1.244,80 giornaliere
per 9 ore L. 1.275,90 giornaliere
per 10 ore L. 1.307,05 giornaliere

Operai qualificati oltre 20 anni:

per 8 ore L. 1.111,60 giornaliere
per 9 ore L. 1.139,40 giornaliere
per 10 ore L. 1.167,20 giornaliere

Manovali specializzati oltre 20 anni:

per 8 ore L. 1.048,80 giornaliere
per 9 ore L. 1.075 — giornaliere
per 10 ore L. 1.101,25 giornaliere

Manovali comuni oltre 20 anni:

per 8 ore L. 980 — giornaliere
per 9 ore L. 1.004,50 giornaliere
per 10 ore L. 1.029 — giornaliere

#### ZONA DELLA GARFAGNANA

*Cave, lizze, segherie, laboratori, depositi, piazzali:*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operai specializzati . | oltre | 20 | anni | L. | 154,80 | orarie |
| Operai qualificati . . | » | » | » | » | 138,20 | » |
| Manovali specializzati . | » | » | » | » | 130,40 | » |
| Manovali comuni . . | » | » | » | » | 121,90 | » |

Operai ausiliari:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausiliari specializzati . | » | » | » | » | 154,80 | » |
| Ausiliari qualificati . | » | » | » | » | 138,20 | » |

*Addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia:*

Operai specializzati oltre 20 anni:

per 8 ore L. 1.238,50 giornaliere
per 9 ore L. 1.269,45 giornaliere
per 10 ore L. 1.300,40 giornaliere

Operai qualificati oltre 20 anni:

per 8 ore L. 1.105,70 giornaliere
per 9 ore L. 1.133,30 giornaliere
per 10 ore L. 1.160,95 giornaliere

Manovali specializzati oltre 20 anni:

per 8 ore L. 1.043,35 giornaliere
per 9 ore L. 1.069,45 giornaliere
per 10 ore L. 1.095,50 giornaliere

**Manovali comuni oltre 20 anni:**

per 8 ore L. 975,05 giornaliere
per 9 ore L. 999,40 giornaliere
per 10 ore L. 1.023,80 giornaliere

VIAREGGIO

*Cave, lizze, segherie, laboratori, depositi, piazzali:*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operai specializzati . . | oltre | 20 | anni | L. | 155,60 | orarie |
| Operai qualificati . . | » | » | » | » | 138,95 | » |
| Manovali specializzati . | » | » | » | » | 131,10 | » |
| Manovali comuni . . | » | » | » | » | 122,50 | » |
| Ragazzi dai 16-18 anni | » | » | » | » | 90,40 | » |
| Donne oltre 20 anni . | » | » | » | » | 102,90 | » |
| Donne dai 18-20 anni . | » | » | » | » | 86,65 | » |

Operai ausiliari:

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausiliari specializzati. | » | » | » | » | 155,60 | » |
| Ausiliari qualificati . | » | » | » | » | 138,95 | » |

*Addetti a lavori discontinui o a mansioni di semplice attesa o custodia:*

Operai specializzati oltre 20 anni:
per 8 ore L. 1.244,80 giornaliere
per 9 ore L. 1.275,90 giornaliere
per 10 ore L. 1.307,05 giornaliere

Operai qualificati oltre 20 anni:
per 8 ore L. 1.111,60 giornaliere
per 9 ore L. 1.139,40 giornaliere
per 10 ore L. 1.167,20 giornaliere

Manovali specializzati oltre 20 anni:
per 8 ore L. 1.048,80 giornaliere
per 9 ore L. 1.075 — giornaliere
per 10 ore L. 1.101,25 giornaliere

Manovali comuni oltre 20 anni:
per 8 ore L. 980 — giornaliere
per 9 ore L. 1.004,50 giornaliere
per 10 ore L. 1.029 — giornaliere

Art. 2.

*Lavori discontinui.* — Le ore prestate oltre le otto giornaliere e fino ai limiti degli orari normali previsti sono retribuite con la retribuzione oraria ridotta al 20 %.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 27 FEBBRAIO 1956, PER L'AUMENTO DEL 10% DEI MINIMI SALARIALI PER L'INDUSTRIA DEL MARMO DELLA PROVINCIA DI LUCCA RISPETTO A QUELLI STABILITI DALL'ACCORDO INTERCONFEDERALE SUL CONGLOBAMENTO

Il giorno 27 febbraio 1956 presso la sede dell'Associazione Industriali,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, rappresentata dal suo Presidente comm. *Pietro Del Dotto* e dal sig. dr. ing. *Francesco Ferrucci*, Capo sezione Industriali del marmo,

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Lucca, rappresentata dal suo Segretario sen. *Cesare Angelini* e dal cav. *Arturo Pacini*, assistiti dal Sindacato Provinciale Lavoratori del marmo, rappresentato dal sig. *Angelo Barsella*,

la Camera Sindacale Provinciale di Lucca (U.I.L.), rappresentata dal sig. dr. *Della Croce* e del sig. *Angelo Cordedda* del Sindacato Provinciale di Lucca della U.I.L.M.E.C.:

Viste le richieste avanzate a suo tempo dai rappresentanti dei lavoratori per la stipula del contratto provinciale integrativo al contratto nazionale industrie marmifere dell'11 agosto 1955:

Visto che per le Aziende industriali del marmo della provincia di Lucca è in vigore il contratto provinciale integrativo stipulato il 1° gennaio 1952:

Viste le richieste di aumenti delle retribuzioni e delle indennità di mensa avanzate dall'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L. e a seguito dello spostamento retributivo verificatosi nella Provincia di Carrara;

Visti gli accordi provinciali in data 23 e 28 luglio 1946 relativi alle condizioni tecniche di escavazione e lavorazione del marmo nella provincia di Lucca:

viene convenuto per i lavoratori dipendenti dalle aziende del marmo della provincia di Lucca:

Art. 1.

I minimi di retribuzione vengono spostati al livello corrispondente ai minimi stabiliti dall'accordo interconfederale sul conglobamento aumentati del 10 %.

Art. 2.

Sono esclusi dall'assorbimento derivante dallo spostamento in aumento dei minimi disposto dal presente accordo soltanto gli aumenti individuali di merito specificatamente concessi a tale titolo.

Art. 3.

Il presente accordo ha decorrenza dal 15 febbraio 1956.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
Sullo

# ACCORDO COLLETTIVO 30 SETTEMBRE 1959, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 11 LUGLIO 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DA AZIENDE ESERCENTI L'ATTIVITÀ DI ESCAVAZIONE E LAVORAZIONE DEI MATERIALI LAPIDEI DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA

Addì 30 settembre 1959, in Carrara, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara, rappresentata dal Direttore dottor *Mario Manca*, assistito dal dott. *Franco de Sensi*,

e

la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo, rappresentata dal Segretario sig. *Cesare Fortunati*;

la Camera Sindacale della U.I.L., rappresentata dal Segretario cav. *Leo Biggi*,

l'Unione Provinciale della C.I.S.L., rappresentata dai Segretari dott. *Adriano Menconi* e dott. *Lorenzo Varani*;

Addì 30 settembre 1959, in Carrara, presso la sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara, rappresentata dal Direttore dottor *Mario Manca*, assistito dal dott. *Franco de Sensi*,

e

il Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo aderente alla C.I.S.N.A.L., rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Andrea Giannoni*, assistito dal dottor *Giacomo Brondi*, reggente la Unione Provinciale della C.I.S.N.A.L.;

premesso che il contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959, per gli operai dipendenti da aziende esercenti la attività di escavazione e lavorazione dei materiali lapidei stabilisce, all'art. 59, che le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori devono provvedere alla stipulazione di accordi integrativi provinciali;

che in base agli artt. 5 e 20 del menzionato contratto nazionale la materia che deve formare oggetto degli accordi predetti è rappresentata dalla classificazione degli operai e dal compenso per i lavori speciali;

si è stipulato il presente accordo provinciale, integrativo del contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959, da valere in tutto il territorio della Provincia di Massa e Carrara, per le aziende esercenti l'attività di escavazione, segatura e lavorazione dei materiali lapidei e per gli operai da esse dipendenti.

Art. 1.

## CLASSIFICAZIONE DEGLI OPERAI

La classificazione degli operai in base ai criteri contenuti nell'art. 5 del vigente contratto nazionale di lavoro, è la seguente:

### A) CAVE

*a*) Operai specializzati:

*Sottocapo cava*:

*Riquadratore specializzato*, intendendosi per tale lo operaio in possesso di specifiche e non comuni capacità tecnico-pratiche, conseguite con adeguato tirocinio, il quale sa svolgere a regola d'arte e senza l'altrui ausilio tutte le mansioni proprie della riquadratura, con particolare abilità, valutabile a giudizio della Direzione aziendale;

*Tecchiaiolo*;

*Filista macchinettista*, intendendosi per tale l'operaio che, oltre a saper svolgere le mansioni proprie del filista, con la macchinetta perforante prepara fori per i tagli al masso, sia al monte che in piazzale;

*Minatore o furista*, intendendosi per tale l'operaio addetto alla preparazione dei fori da mina, al carico delle mine ed al loro brillamento.

b) Operai qualificati:

*Riquadratore qualificato*, intendendosi per tale l'operaio di cava in possesso di normali e specifiche capacità conseguite con adeguato tirocinio, che, preso un masso grezzo informe, adatto per essere riquadrato,

adoperando riga e squadra gli dà forma regolare di blocco e nell'esplicazione delle proprie mansioni mette « a dovere » i difetti per renderlo utilmente commerciabile e adatto per la sega. Sa, inoltre, eseguire a perfetta regola d'arte ed in normale periodo di tempo il praticamento di formelle e tariffe in maniera del tutto autonoma;

*Uomo al masso;*

*Filista.*

c) Manovali specializzati:

*Manovali di cava*, intendendosi per tali coloro che compiono lavori ed operazioni nelle quali può prevalere lo sforzo fisico, ma che comunque non richiedono specifiche capacità, ma solamente attitudini e conoscenze pratiche conseguibili con un breve tirocinio, anche se, rispondendo alle caratteristiche sopra indicate, sono di aiuto ad operai di categoria superiore, partecipando alla lavorazione.

Sono, ad esempio, inquadrabili fra i manovali di cava:

— l'addetto al filo elicoidale quale aiuto filista;

— l'addetto alla manovra dei blocchi, all'argano, alla formazione delle cariche;

— l'addetto alla preparazione dei fori per mina;

— il cabinista semplice di cava.

d) Manovali comuni:

intendendosi per tali coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportino responsabilità e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni, come, ad esempio:

— addetti con continuità al carico, trasporto e scarico dei detriti ed altri materiali;

— addetti alla pulizia dei locali di lavoro ed uffici;

— addetti alla manutenzione stradale ed a mansioni equivalenti a quelle sopra elencate.

### B) SEGHERIE

a) Operai specializzati:

*Sottocapo segheria.*

b) Operai qualificati:

*Segatore;*

*Uomo al piazzale;*

*Scapezzatore;*

*Ripassatore.*

### C) LABORATORI

a) Operai specializzati:

*Sottocapo laboratorio;*
*Ornatista;*
*Scultore;*
*Scalpellatore;*

*Scalpellino specializzato*, intendendosi per tale lo operaio che, interpretando il casellario esecutivo, compie da solo a regola d'arte tutti i lavori di sagomatura con non comuni doti di capacità tecnico-pratica conseguita con adeguato tirocinio.

b) Operai qualificati:

*Smodellatore;*
*Tornitore;*
*Scalpellino qualificato;*
*Fresatore;*
*Lustratore;*
*Incassatore;*
*Uomo al piazzale.*

c) manovali comuni:

sono coloro che vengono adibiti a lavori di fatica che non comportino responsabilità e particolare conoscenza pratica delle lavorazioni, come, ad esempio, oltre alla vera e propria manovalanza, il tiratore di violino.

### D) LIZZA

a) Operai specializzati:

*Sottocapo lizza.*

b) Operai qualificati:

*Mollatore.*

c) manovali specializzati:

*Manovale di lizza.*

*Dichiarazione a verbale*

Le parti si danno atto che per le qualifiche non previste dal presente accordo resta fermo l'inquadramento in vigore al momento della stipulazione dell'accordo stesso.

Art. 2.

**LAVORI SPECIALI**

Per i lavori speciali che presentano un particolare disagio e cioè: lavori su scale aeree, con funi in tecchia e parete, su ponti a sbalzo, su bilance o zattere, con stillicidio continuo, con piedi nell'acqua anche per spurgo di canali e di pozzi di scolo delle acque delle lavorazioni, sarà corrisposta una maggiorazione della retribuzione in misura del 18 % per ogni ora di effettiva prestazione nelle condizioni suddette.

Art. 3.

**MINIMI SALARIALI**
**E INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA**

I minimi salariali orari valevoli per la Provincia di Massa e Carrara in seguito alla stipulazione del contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959, sono i seguenti:

### *A*) CAVE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sotto capo cava | L. | 243,14 | orarie |
| Riquadratore specializzato | » | 238 — | » |
| Tecchiaiolo | » | 238 — | » |
| Filista macchinettista | » | 238 — | » |
| Minatore o furista | » | 238 — | » |
| Riquadratore qualificato | » | 221,49 | » |
| Uomo al masso | » | 221,21 | » |
| Filista | » | 221,21 | » |
| Manovale specializzato | » | 210,55 | » |
| Manovale comune | » | 202,91 | » |

### *B*) SEGHERIE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sotto capo segheria | L. | 196,56 | orarie |
| Segatore | » | 178,99 | » |
| Uomo al piazzale | » | 179,44 | » |
| Scapezzatore | » | 179,44 | » |
| Ripassatore | » | 178,09 | » |

### *C*) LABORATORI

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sotto capo laboratorio | L. | 196,35 | orarie |
| Ornatista | » | 201,04 | » |
| Scultore | » | 202,62 | » |
| Scalpellatore | » | 197,69 | » |
| Scalpellino specializzato | » | 197,69 | » |
| Smodellatore | » | 180,11 | » |
| Tornitore | L. | 179,45 | orarie |
| Scalpellino qualificato | » | 179,45 | » |
| Fresatore | » | 179,45 | » |
| Lustratore | » | 178,99 | » |
| Incassatore | » | 178,10 | » |
| Uomo al piazzale | » | 178,10 | » |
| Tiratore di violino | » | 162,09 | » |
| Manovale comune | » | 164,37 | » |

### *D*) LIZZA

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sotto capo lizza | L. | 242,37 | orarie |
| Mollatore | » | 223,15 | » |
| Manovale di lizza | » | 212,69 | » |

Inoltre a tutti i lavoratori delle cave, delle segherie e dei laboratori deve essere corrisposta una indennità sostitutiva di mensa nella misura di lire 80 giornaliere.

Art. 4.

**VALIDITÀ E DURATA**

Il presente accordo, applicabile a tutte le aziende operanti nel territorio della Provincia di Massa e Carrara, entra in vigore il 16 maggio 1960 ed avrà durata fino al 28 febbraio 1962, data di scadenza del contratto nazionale di lavoro 11 luglio 1959, del quale il presente accordo è integrativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# ACCORDO COLLETTIVO 10 MARZO 1952, RELATIVO ALL'ORARIO DI LAVORO DEGLI OPERAI FILISTI DELLE CAVE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Il giorno 10 del mese di marzo dell'anno 1952 in Carrara nella Sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Massa e Carrara, rappresentata dal suo Vice Presidente sig. *Carlo Telara*, assistito dal dott. *Mario Manca* Direttore dell'Associazione stessa, e dai sigg. ing. *Francesco Ferrucci*, rag. *Federico Dell'Amico*, dott. *Corsello Corsi*, *Enrico Bufalini* e *Manlio Corsi*,

e

la Camera Confederale del Lavoro - Sindacato Provinciale Lavoratori del Marmo, rappresentata dal signor *Desiderio De Nard*

la Unione Italiana Provinciale (U.I.L.), rappresentata dal sig. *Fausto Chiericoni*

la Unione Sindacale Provinciale (C.I.S.L.), rappresentata dal dott. *Achie Andrei*

l'Unione Sindacale Italiana (U.S.I.), rappresentata dal sig. *Guido Giorgi*

premesso che per ragioni tecniche caratteristiche della industria marmifera e per imprescindibili necessità degli operai filisti delle Cave di Marmo, la prestazione di detti operai reciprocamente concordata, spesso si protrae oltre i limiti d'orario normale ed anche oltre il maggior orario consentito dalle deroghe ed eccezioni di legge e che tale sistema è ormai assurto a consuetudine, si conviene:

1) l'orario normale di lavoro effettivo dei filisti è di ore $6\frac{1}{2}$ giornaliere.

2) Oltre il detto orario, od oltre il maggior orario consentito dalle eccezioni e deroghe di legge, sarà corrisposto:

*a*) il compenso del 20% sulla retribuzione per le ore di lavoro fino alle 22;

*b*) il compenso del 30% sulla retribuzione per le ore di lavoro dalle 22 alle 6;

3) Si dà atto che le percentuali di cui sopra subiranno variazioni, in aumento o in diminuzione, corrispondenti a quelle che saranno eventualmente concordate in sede di rinnovo del C.C.N. 1° gennaio 1951 (art. 19).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
**Sullo**

# ACCORDO COLLETTIVO 29 AGOSTO 1945, SULL'ORARIO DI LAVORO NELLE CAVE

tra

i RAPPRESENTANTI DELLA UNIONE INDUSTRIALI del Marmo

e

i RAPPRESENTANTI DELLA C.d.L. di Carrara Massa e Paesi del Marmo, sigg. *Meschi, Tofanari* e *Bolgioni,* riuniti il 29 agosto 1945 nei locali della C.d.L., fermo restando tutti i diritti acquisiti degli operai, del monte, contemplati nei contratti di lavoro e dalla consuetudine;

si conviene in merito all'orario di lavoro vigente alle cave, sia ridotto da 7 ore a 6,30 quale giornata lavorativa, partendo sempre dai rispettivi poggi, senza diminuzione di paga.

Il nuovo orario ha vigore dal 20 corrente mese; agli operai verrà corrisposto il salario che gli compete come arretrati.

Per il lavoro da eseguirsi dopo la giornata lavorativa di 6,30, è conteggiato sulla base della giornata lavorativa di 6,30.

In caso di pioggia l'operaio che si reca alla cava avrà diritto ad un quarto di giornata anche se per il cattivo tempo non potesse lavorare.

Il nuovo carovita degli avventizi da 16 ai 18 anni è troppo inferiore all'operaio in generale, che ha compiuto i 18 anni: è quindi portato da L. 5 a L. 10 fino a 17 anni e dai 17 ai 18 anni a L. 12,50 l'ora.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1082.

**Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese della carta e del cartone della *provincia di Cosenza.***

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale 28 marzo 1958, per le aziende esercenti l'industria della carta e del cartone, della cellulosa, della pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra;

Visto, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 30 aprile 1959, e relative tabelle, concernente gli operai dipendenti dalle industrie produttrici della carta e cartone, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. —, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Cosenza, in data 18 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per le attività per le quali è stato stipulato, per la provincia di Cosenza, il contratto collettivo 30 aprile 1959, concernente gli operai dipendenti dalle industrie produttrici della carta e cartone, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese della carta e del cartone della provincia di Cosenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1961*
*Atti del Governo, registro n. 140, foglio n. 122.* — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO 30 APRILE 1959, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE INDUSTRIE PRODUTTRICI DELLA CARTA E CARTONE DELLA PROVINCIA DI COSENZA

In Cosenza, addì 30 aprile 1959, nella sede dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza,

tra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Cosenza, rappresentata dal Presidente comm. *Gustavo Santoro* e dalla Delegazione Industriale presieduta dal sig. *Vincenzo Bilotti*, Presidente del Sindacato Provinciale Industriali della Carta, e composta dai sigg. dottor *Oscar Piro*, *Giuseppe Rossi* ed *Eugenio Marano*, con l'assistenza del Direttore dell'Associazione anzidetta dott. *V. M. Borrello* e del dott. *Ferdinando Tarzia*,

e

l'Unione Sindacale Provinciale di Cosenza (CISL), rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Nicolò Reverdito*;

la Camera Confederale del Lavoro (CGIL), rappresentata dal Segretario sig. *Antonio Bloise* e dal sig. *Gerardo Donato*;

la Camera Sindacale Provinciale (UIL) rappresentata dal Segretario sig. *Giuseppe Caputo*;

premesso che solo da qualche anno è sorto nella provincia di Cosenza uno stabilimento per la produzione della carta;

che gli altri stabilimenti similari oggi esistenti sono sorti da pochissimo tempo ed ancora si trovano in fase quasi sperimentale;

che nella provincia di Cosenza non esistono maestranze idonee ad essere impiegate immediatamente nell'industria della carta e che gli operai attualmente dipendenti dalle aziende del settore anzidetto devono compiere un periodo di addestramento durante il quale le aziende non potranno ottenere un rendimento adeguato alla potenzialità delle attrezzature;

che l'onere di tale addestramento sarà gravoso, se si considera che in molti casi esso deve operarsi su elementi che non hanno mai avuto cognizione di uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato;

che in considerazione della particolare situazione sopra indicata si ravvisa la necessità di stipulare un contratto collettivo di lavoro che contemperi i diritti dei lavoratori con gli interessi aziendali;

viene stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro da valere nella provincia di Cosenza per gli operai dipendenti dalle industrie produttrici della carta e del cartone.

## Art. 1.

### ASSUNZIONE

L'assunzione degli operai è regolata dalle disposizioni di legge e dagli eventuali accordi interconfederali.

All'atto dell'assunzione l'operaio dovrà presentare i seguenti documenti:

1) libretto di lavoro;
2) tessera e libretto di assicurazione;
3) stato di famiglia (per i capi famiglia);
4) carta di identità;
5) eventuale titolo di studio.

L'operaio dovrà dichiarare alla Direzione della Azienda il suo domicilio e tenerla informata sugli eventuali cambiamenti.

Il datore di lavoro potrà sottoporre a visita medica il personale da assumere.

## Art. 2.

### AMMISSIONE E LAVORO DELLE DONNE E DEI FANCIULLI

L'ammissione e il lavoro delle donne e dei fanciulli sono regolati dalle disposizioni di legge o di eventuali accordi interconfederali.

## Art. 3.

### PERIODO DI PROVA

L'assunzione in servizio dell'operaio è sempre fatta per un periodo di prova non superiore a due settimane. Durante tale periodo di prova è reciproco il diritto alla risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso e indennità, col suo diritto del lavoratore di percepire la retribuzione relativa alle ore di lavoro effettuate.

Superato il periodo di prova, al lavoratore confermato in servizio verrà assegnata la qualifica e corrispondentemente la retribuzione in base alle misure previste dalla tabella di cui al successivo articolo.

Art. 4.

**TRATTAMENTO SALARIALE - CLASSIFICAZIONE OPERAI**

I minimi di paga oraria per i lavoratori saranno quelli fissati nella tabella allegata al presente contratto; detta tabella contiene peraltro la classifica delle qualifiche.

Ai minimi sopradetti saranno aggiunte, per ottenere le paghe orarie globali, le misure orarie dell'indennità di contingenza.

Restano ferme le condizioni retributive di miglior favore.

Art. 5.

**APPRENDISTATO**

Per l'apprendistato valgono le norme di legge.

Il periodo di tirocinio, che è riferito alle categorie di mestiere, ha la durata di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne.

La retribuzione per gli apprendisti è fissata inizialmente nella misura del 60% della paga contrattualmente fissata per gli aiuti della categoria di assegnazione con l'età oltre i 20 anni per gli uomini e di 18 anni per le donne.

Agli apprendisti saranno applicati rispettivamente tre scatti di aumento per gli uomini e quattro scatti di aumento per le donne sulla paga iniziale, in misura eguale e ad intervalli uguali di tempo durante il periodo di tirocinio di tre anni per gli uomini e di due anni per le donne, in modo che al termine del tirocinio sia raggiunta la paga contrattuale della categoria di assegnazione.

Art. 6.

**ORARIO DI LAVORO**

Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge e degli eventuali accordi interconfederali, con le deroghe relative.

Per gli addetti ai lavori discontinui e di semplice attesa o custodia (portieri, guardiani, ecc.) l'orario di lavoro è di 10 ore giornaliere o 60 settimanali.

*Chiarimento a verbale*:

Su richiesta dei rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, la Delegazione Industriale chiarisce che le disposizioni di legge che riguardano l'orario di lavoro a turni avvicendati saranno scrupolosamente osservate.

Da ciò deriva l'impegno di non effettuare, in via normale, turni di durata superiore alle 8 ore.

Art. 7.

**CAMBIO DELLE SQUADRE PER IL LAVORO CONTINUO**

Nessun operaio addetto alle macchine a lavoro continuo può allontanarsi dal suo posto se non sostituito dall'operaio che deve dargli il cambio e ciò fino ad un massimo di due ore oltre il proprio orario di lavoro, salvo i casi di impossibilità di sostituzione.

In ogni caso all'operaio che prolunga il suo turno di lavoro deve essere corrisposta la retribuzione relativa al maggior lavoro prestato, con le maggiorazioni del 18% per il primo e terzo turno e del 30% per il prolungamento del secondo turno.

Art. 8.

**LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO**

E' considerato lavoro straordinario quello eseguito oltre l'orario normale di cui al precedente art. 6.

E' considerato lavoro notturno quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6.

E' considerato lavoro festivo quello eseguito la domenica, salvo il caso che gli operai per i quali ai sensi di legge il riposo compensativo cade in altro giorno, nel qual caso è lavoro festivo quello eventualmente compiuto nel giorno di riposo compensativo.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo sono corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale di fatto:

lavoro straordinario diurno collegato con l'orario normale . . . . . . . . . . . 18 %

lavoro straordinario non collegato con l'orario normale:

*a*) se diurno, con un minimo di due ore di retribuzione . . . . . . . . . . . . . . 22 %

*b*) se notturno, con un minimo di tre ore di retribuzione . . . . . . . . . . . . . 37 %

lavoro festivo . . . . . . . . . . . 37 %

lavoro notturno per gli operai non turnisti 37 %

lavoro straordinario notturno per gli operai turnisti (salvo quanto stabilito dall'art. 9) . . 37 %

lavoro domenicale con riposo compensativo:

*a*) per le ore normali di lavoro . . . . . 18 %

*b*) per le ore straordinarie . . . . . . 37 %

Le suddette percentuali non sono cumulabili, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Per gli operai alloggiati nello stabilimento è consentito forfetizzare il compenso per prestazioni straordinarie.

Art. 9.

**OPERAI TURNISTI**

Agli operai che effettuano lavoro in turni avvicendati o in prestazioni non avvicendate di 8 ore consecutive, in considerazione del disagio inerente alla continuità della prestazione, sarà concessa la seguente maggiorazione sulla retribuzione globale:

10 % per il terzo turno (notturno).

Art. 10.

**RECUPERI**

E' in facoltà dell'azienda di far recuperare le ore perdute a causa di forza maggiore e le soste di lavoro concordato corrispondendo all'operaio la sola retribu-

zione normale. Per i turnisti il recupero potrà avvenire anche in giorni festivi, con il pagamento sempre della sola retribuzione normale.

I recuperi per gli operai giornalieri avverranno entro 30 giorni e per non più di un'ora al giorno.

Art. 11.

**RIPOSO SETTIMANALE**

Il riposo settimanale coincide normalmente con la domenica, salvo le deroghe e le eccezioni consentite dalla legge.

Per i lavoratori che siano o vengano per l'avvenire adibiti normalmente al lavoro nei giorni di domenica, nei casi consentiti dalla legge, con riposo compensativo in altro giorno della settimana, sarà corrisposta la percentuale di maggiorazione di cui all'art. 8 per il lavoro eseguito di domenica.

Nessuna maggiorazione sarà dovuta per il lavoro domenicale prestato da quei lavoratori per i quali è insita nel genere di prestazione la effettuazione di lavoro domenicale (es.: guardiani, portieri, ecc.).

Art. 12.

**FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI**

Sono considerati giorni festivi:

*a)* tutte le domeniche;

*b)* la festività nazionale del 2 giugno e le tre festività del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre;

*c)* le seguenti altre festività:

1 gennaio (Capodanno);
6 gennaio (Epifania);
19 marzo (S. Giuseppe);
Lunedì di Pasqua;
Ascensione;
Corpus Domini;
29 giugno (SS. Pietro e Paolo);
15 agosto (Assunzione);
1 novembre (Ognissanti);
8 dicembre (Immacolata Concezione);
25 dicembre (S. Natale);
26 dicembre (S. Stefano).

Il Santo Patrono della città ove ha sede lo stabilimento.

Per il trattamento economico per le festività di cui alle lettere *b)* e *c)* valgono le norme di legge e gli accordi interconfederali.

Art. 13.

**FERIE**

L'operaio dopo 12 mesi consecutivi di servizio presso la stessa azienda ha diritto, ogni anno, al seguente periodo di riposo compensato con la retribuzione globale di fatto riferita ad otto ore giornaliere:

12 giorni lavorativi per anzianità da 1 a 6 anni compiuti;

14 giorni lavorativi per anzianità da oltre 6 anni fino a 19 compiuti;

16 giorni lavorativi per anzianità oltre 19 anni compiuti.

Per gli apprendisti si applicano le norme di legge sull'apprendistato.

In caso di licenziamento comunque avvenuto o di dimissioni all'operaio, qualora abbia maturato il diritto alle ferie intere, spetterà il compenso delle ferie stesse.

Qualora non abbia maturato il diritto alle ferie intere all'operaio spetteranno tanti dodicesimi di ferie quanti sono i mesi interi di servizio.

In caso di ferie collettive all'operaio che non abbia maturato il diritto alle ferie intere competerà il godimento delle ferie in rapporto a tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di servizio.

Si computano come servizio, agli effetti della maturazione al diritto delle ferie: i periodi di assenza per malattia ed infortunio nei limiti previsti dall'art. 18, per puerperio nei limiti della conservazione del posto prevista dall'accordo interconfederale e per assenze giustificate per un periodo non superiore a mesi tre nell'anno.

L'epoca delle ferie sarà normalmente stabilita dal maggio all'ottobre, salvo obiettive esigenze tecniche, contemporaneamente per l'intero stabilimento, per reparti, per scaglioni o individualmente.

Le ferie saranno concesse in via continuativa salvo diverso accordo fra le parti interessate.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Le festività infrasettimanali e nazionali cadenti nel corso delle ferie danno luogo al relativo trattamento economico, in quanto dovuto, senza prolungamento del periodo feriale.

Art. 14.

**GRATIFICA NATALIZIA**

La gratifica natalizia di cui all'accordo interconfederale vigente è stabilita per ciascun anno nella misura di duecento ore della retribuzione globale di fatto.

Il pagamento avverrà di norma alla vigilia di Natale e comunque in casi eccezionali il saldo deve avvenire non oltre il 31 gennaio successivo.

Nel caso di inizio e di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestati presso l'azienda.

Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero le frazioni superiori ai 15 giorni.

I periodi di assenza per malattia, infortunio gravidanza o puerperio, nei limiti della conservazione del posto previsti dal contratto, nonchè i periodi di assenza per regolari permessi (quando siano di durata inferiori al mese) saranno utilmente computati ai fini della gratifica natalizia.

Art. 15.

**ASSENZE**

Tutte le assenze devono essere giustificate. Le giustificazioni debbono essere presentate entro il più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno successivo al primo giorno di assenza, salvo giustificati motivi di impedimento.

In caso di malattia, qualora l'operaio non abbia fatto pervenire all'azienda il certificato medico della Cassa Mutua, l'azienda stessa potrà far controllare la malattia da un medico di sua fiducia.

Art. 16.

**PERMESSI**

L'operaio può ottenere dalla direzione dell'azienda, sempre che le esigenze lavorative lo permettano, brevi permessi per giustificati motivi.

Per i permessi di cui sopra nessuna retribuzione è dovuta all'operaio. Le ore perdute potranno essere recuperate.

Art. 17.

**CONGEDO MATRIMONIALE**

Nel caso di matrimonio compete agli operai di ambo i sessi un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi, elevabile, a richiesta degli interessati, a dodici giorni.

Agli operai di ambo i sessi spetterà un compenso pari ad otto giorni di retribuzione globale fermo restando il diritto dell'azienda di trattenersi quanto corrisposto dall'Istituto di Previdenza Sociale a tale titolo in base all'accordo interconfederale vigente in materia.

Art. 18.

**MALATTIA ED INFORTUNIO**

L'operaio assente dal lavoro per malattia e infortunio ha diritto alla conservazione del posto, senza interruzione di anzianità, per tutta la durata della malattia o infortunio sino ad un massimo così stabilito:

6 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda fino a 5 anni compiuti;

8 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda da 5 a 15 anni compiuti;

10 mesi per gli operai con anzianità nella stessa azienda dai 16 anni in poi.

Qualora la malattia o l'infortunio perdurino oltre il suddetto termine, è in facoltà del datore di lavoro di risolvere il rapporto corrispondendo all'operaio quanto gli compete in base al presente contratto ed una indennità pari al periodo di preavviso.

Analogamente nel caso in cui, per il perdurare della malattia e del periodo di infortunio oltre il termine di cui sopra, l'operaio non sia in condizione di riprendere il lavoro, il rapporto potrà essere risolto, su richiesta dell'operaio, con la corresponsione del trattamento di cui al comma precedente.

L'operaio che in seguito a malattia o infortunio non sia più idoneo al compimento delle mansioni esplicate può essere assegnato a categoria inferiore, con la retribuzione corrispondente a tale categoria.

In tal caso l'operaio conserverà l'anzianità maturata con diritto alla liquidazione limitatamente alla sola differenza tra la precedente e la nuova retribuzione, per il periodo antecedente al passaggio di categoria.

Art. 19.

**CHIAMATA O RICHIAMO ALLE ARMI**

Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro, purchè l'operaio riprende il servizio entro 30 giorni dal congedamento o dall'invio in licenza illimitata.

Il tempo trascorso in periodo di leva è computato agli effetti dell'anzianità.

Art. 20.

**CORRESPONSIONE DELLE PAGHE**

La paga sarà effettuata mensilmente. Saranno corrisposti acconti quindicinali.

Art. 21.

**PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DIMISSIONI**

Il licenziamento dell'operaio non in prova e non ai sensi del successivo art. 22 o le sue dimissioni, potrà aver luogo con un preavviso di sei giorni.

Il preavviso deve essere dato, di regola, per iscritto.

In caso di dimissioni senza preavviso l'azienda ha diritto di trattenere sulle competenze dovute all'operaio l'equivalente del preavviso da questi non dato.

L'azienda può anche esonerare l'operaio dalla prestazione del lavoro corrispondendo la paga per le ore lavorative mancanti al compimento del preavviso.

Art. 22.

**INDENNITÀ DI LICENZIAMENTO**

All'operaio licenziato non ai sensi dell'art. 27 sarà corrisposto per ogni anno compiuto di anzianità non interrotta maturata presso l'azienda, una indennità nella seguente misura:

fino a 5 anni, 6 giorni di retribuzione globale;

oltre i 5 e fino ai 10 anni 9 giorni di retribuzione globale;

oltre i 10 anni e fino ai 15 anni 12 giorni di retribuzione globale;

oltre i 15 anni, 15 giorni di retribuzione globale.

Dopo il primo anno di anzianità ininterrotta le frazioni di anno verranno computate a bimestri interi.

Art. 23.

**INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI**

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verrà corrisposta la precedente misura della indennità di licenziamento ridotta del 50%.

Art. 24.

**INDENNITÀ IN CASO DI MORTE**

In caso di morte dell'operaio la indennità di anzianità e quella sostitutiva del preavviso debbono essere corrisposte al coniuge, ai figli e, se vivono a carico dell'operaio, ai parenti entro il terzo grado ed agli affini entro il secondo grado.

In mancanza delle persone indicate al primo comma, le indennità predette sono attribuite secondo le norme della successione legittima ai sensi dell'art. 2122 C.C.

Art. 25.

**LIQUIDAZIONE, TRASFORMAZIONE, CESSAZIONE DI AZIENDA**

Nel caso di licenziamento collettivo per liquidazione, trasformazione o cessazione di azienda (escluso il fallimento o la liquidazione forzata) l'operaio avrà diritto al preavviso nonchè alla normale indennità di licenziamento e a quanto altro gli compete in base al presente contratto.

Art. 26.

**DISCIPLINA DEL LAVORO**

L'inosservanza da parte dell'operaio alle disposizioni contenute nel presente contratto può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:

*a*) ammonizione verbale o scritta;

*b*) multa sino all'importo di 3 ore lavorative;

*c*) sospensione del lavoro sino a tre giorni;

*d*) licenziamento senza preavviso e indennità di anzianità.

La ditta ha facoltà di applicare la multa nei seguenti casi:

1) abbandono di posto di lavoro senza giustificato motivo;

2) mancata esecuzione del lavoro secondo le istruzioni ricevute;

3) ritardato inizio e sospensione del lavoro o anticipo della cessazione;

4) introduzione di bevande alcooliche senza averne preventiva autorizzazione;

5) stato di ubriachezza sul lavoro;

6) offese ai compagni sul lavoro;

7) in qualunque altro caso di trasgressione o inosservanza del presente contratto collettivo o di infrazioni che portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, alla igiene ed alla sicurezza dello stabilimento.

In caso di maggiore gravità o di recidiva la Direzione potrà infliggere la sospensione.

Art. 27.

**LICENZIAMENTO PER MANCANZE**

La ditta potrà procedere al licenziamento dell'operaio senza preavviso nè indennità di licenziamento nei seguenti casi:

1) concorrenza sleale;

2) insubordinazione grave verso i superiori;

3) reati per i quali siano intervenute condanne penali definitive e per i quali si renda incompatibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

4) rissa nell'interno dello stabilimento, furti, frodi, e danneggiamento volontario;

5) recidiva in una qualunque delle mancanze che abbia dato luogo a due sospensioni nell'anno precedente;

6) fatti colposi che possono compromettere la stabilità e la sicurezza dello stabilimento e la incolumità del personale e del pubblico;

7) trafugamento di disegni, di modelli, utensili e materiale di proprietà della ditta;

8) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte degli addetti alla portineria, alla vigilanza ed ai magazzini.

Art. 28.

**RECLAMI E CONTROVERSIE**

I reclami e le controversie individuali e collettive per l'interpretazione e l'applicazione delle norme contenute nel presente contratto, devono essere sottoposte all'esame delle Organizzazioni Sindacali stipulanti nel più breve tempo possibile.

Art. 29.

**DECORRENZA E VALIDITÀ**

Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro avrà vigore a partire dal 1 maggio 1959.

La durata della validità del contratto stesso sarà di due anni.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata con R.R. due mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per un altro anno, e così di seguito.

La parte che avrà data la disdetta dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno un mese prima della scadenza.

**Minimi di paga oraria**
**da valere con decorrenza dal 1° maggio 1959**

UOMINI

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1ª categoria scelta . . . . . . . | L. | 140,10 | all'ora |
| 1ª categoria . . . . . . . . . . | » | 133,05 | » |
| 2ª categoria . . . . . . . . . . | » | 118,15 | » |
| 3ª categoria sopra i 20 anni . . . | » | 107,30 | » |
| 3ª categoria, 18-20 anni . . . . . | » | 100,00 | » |
| 3ª categoria, 16-18 anni . . . . . | » | 79,25 | » |
| 3ª categoria, sotto i 16 anni . . . | » | 60,05 | » |

DONNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1ª categoria scelta . . . . . . | L. | 97,10 | all'ora |
| 1ª categoria . . . . . . . . . . | » | 94,40 | » |
| 2ª categoria, sopra i 20 anni . . . | » | 85,80 | » |
| 2ª categoria, 18-20 anni . . . . . | » | 71,95 | » |
| 2ª categoria, 16-18 anni . . . . . | » | 64,00 | » |
| 2ª categoria, sotto i 16 anni . . . | » | 54,55 | » |

Per ottenere le paghe globali, a tali minimi di paga dovranno essere aggiunte le quote orarie dell'indennità di contingenza.

CATEGORIE DEGLI OPERAI

**Produzione di cellulosa dal legno e dalla paglia**

*Preparazione materia prima.*

1) Addetto alla spolveratura e trinciatura della paglia, 3ª Categoria;

2) Addetto ai trasportatori del legno e della paglia ai bollitori, 3ª Categoria;

3) Addetto al carico della paglia nei bollitori, 3ª Categoria;

4) Primo operaio adibito alla cottura del legno in impianti della capacità di produzione inferiore ai 400 q.li e fino a 200 q.li nelle 24 ore oppure addetto alla cottura della paglia in impianti della capacità di produzione inferiore ai 200 q.li e fino a 100 q.li nelle 24 ore, 1ª Categoria;

5) Primo operaio adibito alla cottura del legno oppure alla cottura della paglia in impianti con capacità di produzione rispettivamente inferiore a quelle previste dalla voce 4), 2ª Categoria;

6) Secondo operaio adibito alla cottura del legno oppure alla cottura della paglia in impianti con capacità di produzione uguali a quelle previste dalla voce 4), 2ª Categoria;

7) Addetto ai bollitori, 3ª Categoria.

*Preparazione prodotti chimici e loro recupero.*

8) Primo operaio adibito alla preparazione del bisolfito, monosolfito, ipoclorito in impianti di cellulosa della capacità di produzione inferiore ai 400 q.li nelle 24 ore oppure addetto alla cottura della paglia in impianti della capacità di produzione inferiore ai 200 q.li nelle 24 ore, 2ª Categoria.

9) Primo operaio adibito alle imbiancatrici di ogni tipo di impianti di cellulosa delle capacità di produzione inferiori ai 400 q.li nelle 24 ore oppure addetto alla cottura della paglia in impianti della capacità di produzione inferiore ai 200 q.li nelle 24 ore, 2ª Categ.

**Produzione della carta, del cartoncino e del cartone**

*Lavorazione della paglia* (per la produzione di carta paglia):

1) Addetto alla spolveratura e trinciatura della paglia, 3ª Categoria;

2) Primo operaio ai bollitori, 2ª Categoria;

3) Aiuto al primo operaio ai bollitori, 3ª Categoria.

*Preparazione, lavorazione e rifinitura degli impasti.*

4) Addetti alle molazze, trituratori, spappolatori e simili, 3ª Categoria;

5) Primo operaio cilindraio avente la responsabilità della lavorazione, colorazione e finitura della pasta che alimenta:

*a*) una macchina con produzione non inferiore ai 50 q.li e sino ai q.li 100 nelle 24 ore di carta, cartoncino o cartone dei tipi bigi, juta, paglia, fioretto e simili, 2ª Categoria;

*b*) una macchina con produzione inferiore ai q.li 50 nelle 24 ore di qualsiasi tipo — anche se unico — di carta, cartoncino o cartone (esclusi i tipi bigi, juta, paglia, fioretto e simili ed i tipi sopraffini e fini), 2ª Categoria;

6) Cilindrai non rientranti nella voce 5), 3ª Categoria;

7) Aiuti vari e portapaste, 3ª Categoria.

*Fabbricazione della carta, del cartoncino e del cartone su macchine continue in piano e in tondo.*

8) Conduttore di macchina — anche se solo — con produzione ordinaria (di carta paglia, juta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili) non superiore ai q.li 30 nelle 24 ore, 2ª Categoria;

9) Aiuti vari di macchine produttrici non classificati nelle categorie superiori; guardiatela e guardiapresse; addetti agli essiccatori (cilindri o batterie di cilindri isolati); levarotoli, addetti agli apparecchi ricupero fibre, 3ª Categoria;

10) Addetti vari ad ogni macchinario in cantiere con produzione ordinaria (di carta paglia, juta, bigia, cartoni da imballaggio a base di carta da macero e simili) non superiore ai q.li 30 nelle 24 ore, 3ª Categoria.

**Lavorazioni sussidiarie ed allestimenti della carta del cartoncino e del cartone**

UOMINI

1) Conduttore di piccole unità arrotolatrici (velocità inferiore ai 100 metri al minuto primo), 3ª Categoria;

2) Conduttore di tagliatrici rotative o Verny con produzione non inferiore ai 4 q.li orari oppure con produzione anche minore di pelures e carte speciali, 2ª Categoria;

3) Addetto alle macchine tipo Verny o simili non rientranti nella precedente voce 2), 3ª Categoria;

4) Primo operaio calandratore di macchine con velocità inferiore ai 200 metri al minuto primo oppure con velocità anche minore per la calandratura di pelures sopraffini, pergamino extra, tipo argento) o per usi tecnici (calchi e lucidi), pergamena per filatori, 2ª Categoria.

DONNE

5) Sceglitrici, contatrici (rismatrici), ripassatrici e riveditrici, 2ª Categoria:

6) Piegatrice, 2ª Categoria.

LAVORI E SERVIZI VARI

*Manutenzioni e riparazioni.*

1) Elettricista, meccanico, lattoniere, tubista, fonditore, saldatore, rettificatore, falegname, falegname cassaio, muratore, fabbro fucinatore; che non esplichino mansioni dell'operaio di prima categoria, 2ª Categoria;

2) Lavafeltri, 3ª Categoria;

3) Manovali alla manutenzione, 3ª Categoria;

4) Conduttore patentato di caldaia a vapore, 2ª Cagoria;

5) Autista conducente di autotreno o di autocarro di portata oltre i 50 q.li, 1ª Categoria;

6) Autista conducente altri automezzi di portata inferiore ai 50 q.li 2ª Categoria.

Visti: il contratto e le tabelle che precedono,
*il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. 1083.

**Norme sul trattamento economico e normativo dei braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto l'accordo nazionale di scala mobile 24 settembre 1952, per i salari agricoli;

Visto il patto collettivo nazionale di lavoro 15 febbraio 1957, per i braccianti agricoli avventizi;

Visto, per la provincia di Vercelli, il contratto collettivo di lavoro 23 marzo 1959 per i braccianti agricoli avventizi, stipulato tra l'Associazione Provinciale Agricoltori, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti e l'Unione Provinciale Sindacale;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Vercelli, in data 22 aprile 1960 del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo 23 marzo 1959 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purchè compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, eccettuate le clausole sull'imponibile di manodopera contrastanti con norme imperative di legge.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i braccianti agricoli avventizi della provincia di Vercelli.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *settembre* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 140, *foglio n.* 116. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO 23 MARZO 1959, PER I BRACCIANTI AGRICOLI AVVENTIZI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI - ANNATA AGRARIA 1958-59

Addì 23 marzo 1959, in Vercelli,

tra

l'Associazione Provinciale Agricoltori:
la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

e

l'Unione Provinciale Sindacale,
venne stipulato il seguente Contratto collettivo di lavoro per i braccianti avventizi della provincia di Vercelli.

Art. 1.

**DEFINIZIONE BRACCIANTI AVVENTIZI**

Per braccianti avventizi si intendono quei lavoratori agricoli assunti a giornata, senza vincolo di durata anche se per alcuni giorni o per la esecuzione di determinati lavori, retribuiti con paga oraria o giornaliera corrisposta a termine della prestazione o comunque a fine settimana.

Art. 2.

**ASSUNZIONE**

Le assunzioni dei braccianti avventizi sono disciplinate dalle norme di legge vigenti sul collocamento della mano d'opera agricola.

Art. 3.

**AMMISSIONE AL LAVORO E TUTELA DELLE DONNE E DEI RAGAZZI**

Per l'ammissione al lavoro e tutela delle donne e dei ragazzi valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 4.

**CONTINGENTE MINIMO IMPEGNATIVO DI MANO D'OPERA**

Gli agricoltori si impegnano di impiegare un quantitativo di mano d'opera pari a cinque uomini per ogni cento giornate di terreno coltivato nei mesi di: novembre, dicembre, gennaio e febbraio. Dal 1° marzo al 31 ottobre detta percentuale sarà di n. 8 uomini ogni cento giornate di terreno coltivato.

Per la Baraggia tale impegno non potrà essere inferiore a n. 4 uomini ogni cento giornate di terreno coltivato, nel mese di novembre a tutto febbraio, e n. 6 uomini per ogni cento giornate di terreno coltivato nell'altro periodo dell'anno.

Sono esclusi da tale impegno i terreni della zona di collina e della zona montana. La superficie su cui verrà calcolata la mano d'opera sarà quella che risulterà dai ruoli dei distretti irrigui. I lavoratori i quali sono stati utilizzati nel contingente minimo di mano d'opera in ragione dell'8%, sono tenuti a prestare la loro opera nelle aziende agricole a cui necessitano per la effettuazione dei lavori.

Qualora in una azienda durante il periodo di lavoro di punta la mano d'opera locale non raggiungesse la percentuale minima impegnativa dell'8 per cento, il datore di lavoro non sarà tenuto a rispettare il suddetto minimo impegnativo sino alla data del 1° settembre; sarà però tenuto ad occupare un numero di lavoratori locali pari a quello impiegato nei periodi di punta.

Art. 5.

**PERIODI DI SOSTA**

In dipendenza alla irregolare distribuzione dei lavori agricoli dell'annata agraria, l'agricoltore ha diritto a sei giorni di sosta ordinaria annuale.

Tale periodo di sosta potrà essere usufruito in cumulo o ripartito nei mesi dal 1° marzo al 31 ottobre.

I datori di lavoro sono tenuti a comunicare ai lavoratori la data di inizio della sosta almeno due giorni prima dell'inizio della medesima.

Art. 6.

**DETRAZIONE SULL'IMPIEGO MINIMO DI MANO D'OPERA**

I salariati fissi e gli obbligati saranno computati nel contingente di impiego di mano d'opera secondo l'articolo 4°, sempre che tali salariati siano regolarmente muniti di libretto di lavoro in conformità al Patto collettivo per i salariati fissi della Provincia per la annata agraria in corso.

Il capo dell'azienda sarà computato nel solo caso in cui la superficie dell'azienda sia inferiore alle 50 giornate di terreno.

Sono esclusi dal calcolo di detrazione i seguenti salariati: fattori (purchè esplichino mansioni prevalentemente direttive), fabbri, falegnami, pilatori, magazzinieri, casari, acquaioli che sovraintendono alla distribuzione delle acque nei canali maestri.

Art. 7.

**AZIENDA A CONDUZIONE DIRETTA**

Nelle aziende a conduzione diretta la mano d'opera maschine della famiglia che presta effettiva e continuativa opera nella coltivazione del fondo, sarà computata in detrazione del minimo impegnativo di mano d'opera di cui all'articolo precedente.

Sono invece esclusi da ogni obbligo di imponibile le aziende a conduzione diretta con superficie non superiore a giornate 25.

Art. 8.

**PREAVVISO DI AVVIAMENTO E DI CESSAZIONE DEL LAVORO**

Gli uffici preposti al collocamento, nel provvedere all'avviamento al lavoro della mano d'opera, sia a termine di legge, che in base alle norme contrattuali, dovranno dare preavviso all'agricoltore almeno due giorni prima dell'inizio del lavoro.

Nel caso di assunzione di lavoratori in più del minimo imponibile, per i quali all'atto della richiesta non sia stato precisato il periodo di assunzione, l'agricoltore sarà tenuto a dare ai lavoratori un preavviso di licenziamento di due giorni, quando il rapporto di lavoro avvenga per periodi superiori.

Art. 9.

**TURNO DI LAVORO**

Nel caso in cui non si possa provvedere, per eccezionali contingenze, al collocamento nelle aziende agricole del Comune di tutta la mano d'opera agricola locale disoccupata, l'ufficio di collocamento, secondo la necessità, provvederà ad eliminare adeguatamente la disoccupazione istituendo turni di lavoro.

Questi dovranno effettuarsi in modo che la sostituzione dei lavoratori avvenga in ogni squadra in ragione di non oltre la metà di essi per ogni volta, e ciò per il buon andamento del lavoro dell'azienda.

Sono esclusi dall'obbligo dei turni i capi squadra, gli avventizi addetti al bestiame, i seminatori e spanditori di concimi ed i conducenti di macchine agricole.

I lavoratori avventizi addetti al bestiame, i seminatori, spanditori di concimi sono esclusi dal turno di lavoro soltanto durante il periodo in cui compiono i lavori di cui sopra.

Art. 10.

**SPOSTAMENTO DELLA MANO D'OPERA DA COMUNE A COMUNE - LAVORO IN TENUTE LONTANE POSTE SOTTO ALTRI COMUNI**

L'Ufficio provinciale di collocamento nel caso di disoccupazione potrà provvedere, in collaborazione con le Organizzazioni sindacali contraenti, allo spostamento della mano d'opera agricola esuberante nel Comune, in altri Comuni della Provincia.

Ai lavoratori che dal Comune di residenza alla tenuta di lavoro posta in altri Comuni, devono per la distanza della loro residenza, pernottare sul fondo, l'agricoltore dovrà fornire gratuitamente l'alloggio, le brande e la legna e tutti i generi necessari per il confezionamento delle minestre giornaliere. Inoltre a loro sarà consentito di ridurre al lunedì ed al sabato l'orario di lavoro corrispondente al tempo necessario per portarsi dalla tenuta di lavoro alla propria abitazione o viceversa, con riduzione corrispondente al salario, salvo facoltà al lavoratore di ricuperare le ore perdute per detta causale

Art. 11.

**ORARIO DI LAVORO**

L'orario giornaliero di lavoro resta così stabilito: nei mesi dall'11 novembre a tutto febbraio, ore 7; nei mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e fino al 10 novembre, ore 8.

Tutti gli spostamenti non dovranno avvenire nei periodi di riposo, intendendosi pertanto che essi debbono essere a totale carico del datore di lavoro. Tali spostamenti dovranno essere eseguiti dai lavoratori con speditezza.

Ove fossero richieste prestazioni straordinarie, i lavoratori non potranno rifiutarsi ed il lavoro straordinario non potrà mai essere superiore alle due ore giornaliere. Per gravi necessità potrà essere richiesto, sempre nei limiti di dieci ore, anche di notte.

L'orario di lavoro sarà distribuito dall'agricoltore in modo che normalmente i due periodi siano uguali, con facoltà però di aumentare o diminuire uno di essi quando vi siano necessità colturali che lo richiedono, rispettando il riposo.

Il riposo deve coincidere con l'orario normale per il riposo di mezzogiorno, con un massimo di un'ora dall'11 novembre al 10 febbraio e di un'ora e mezza dal 10 febbraio al 10 novembre, salvo particolari esigenze di lavoro aziendale.

Art. 12.

**RIPOSO SETTIMANALE E GIORNI FESTIVI**

Il prestatore d'opera ha diritto di norma al riposo settimanale, in coincidenza con le domeniche e possibilmente con il rispetto delle festività civili e religiose secondo le tradizioni locali.

Sono considerati giorni festivi: tutte le domeniche ed i seguenti: il 1° giorno dell'anno, il giorno dell'Epifania, il giorno della festa di S. Giuseppe, il 25 aprile (anniversario della Liberazione), il giorno di lunedì di Pasqua, il giorno dell'Ascensione, il giorno del Corpus Domini, il 1° maggio (festa del lavoro), il 2 giugno (anniversario della fondazione della Repubblica), il 29 giugno (Ss. Pietro e Paolo), il 15 agosto (giorno dell'Assunzione della B. V. Maria), il 1° novembre (Ognissanti), il 4 novembre (giorno dell'Unità nazionale), l'8 dicembre (giorno dell'Immacolata Concezione), il 25 dicembre (giorno di Natale), il 26 dicembre (S. Stefano), la festa del Patrono del luogo e quello successivo.

Art. 13.

**LAVORO STRAORDINARIO E FESTIVO**

Le ore straordinarie, intendendosi per tali quelle effettuate oltre l'orario normale, saranno compensate con la percentuale di maggiorazione sulla retribuzione globale (paga base + contingenza) del 30 per cento.

Sono considerate ore straordinarie quelle effettuate oltre l'orario normale di sette ore o di otto ore, secondo il periodo di lavoro. Esse non potranno essere superiori alle due ore giornaliere ed alle dodici settimanali.

Il lavoro festivo, che come tale deve essere calcolato quello effettuato nei giorni indicati nel precedente articolo, sarà retribuito con una maggiorazione del 40 per cento sulla retribuzione globale. Le ore straordinarie festive saranno maggiorate del 50 per cento sulla retribuzione globale.

Il lavoro notturno, intendendosi per tale quello che va da un'ora dopo il tramonto fino all'alba, sarà retribuito con una maggiorazione del 50 per cento sulla retribuzione globale. Non si farà luogo a maggiorazione per il lavoro notturno quando questo cada in regolari turni.

Il lavoro straordinario notturno compiuto nei giorni festivi sarà retribuito con una maggiorazione del 75 per cento sulla retribuzione globale.

Le maggiorazioni di cui sopra non si assommano, intendendosi che la maggiore assorbe la minore.

Art. 14.

## COTTIMO

Solo nei casi di eccezionale carenza di mano d'opera è ammesso il lavoro a cottimo. Le tariffe del cottimo debbono essere determinate in modo che al lavoratore laborioso, di normale capacità lavorativa, sia consentito di conseguire un guadagno minimo oltre la paga base nella misura non inferiore del 20 per cento. La retribuzione per tali lavori, quando il lavoro non possa essere ultimato entro la settimana, deve essere fatta con adeguati acconti settimanali.

Art. 15.

## LAVORI STAGIONALI

Durante il periodo della monda, e nelle aziende quando viene eseguito detto lavoro, i lavoratori avventizi, anche se sono adibiti ad altri lavori, percepiranno la tariffa e lo stesso trattamento economico stabilito dal contratto monda per lavoratori locali.

Art. 16.

## PAGAMENTO MERCEDI

Il pagamento della retribuzione ai braccianti avventizi sarà di regola effettuato dal datore di lavoro settimana per settimana e possibilmente al sabato o alla domenica.

Art. 17.

## DETERMINAZIONE CATEGORIE DI LAVORATORI

Le categorie di lavoratori sono così determinate:

*Uomini*: dai 17 ai 65 anni compiuti; dai 15 ai 17 (riduzione del 20 per cento); dai 14 ai 15 anni compiuti (riduzione del 50 per cento).

*Donne*: dai 16 ai 65 anni compiuti; dai 14 ai 16 (riduzione del 50 per cento).

Ferme restando le clausole normative e di legge vigenti ai lavoratori agricoli (uomini e donne) di età superiore ai 65 anni e che per libero atto di condiscendenza da parte del datore di lavoro, vengono adibiti ai lavori colturali nelle aziende agricole, sulla corrispondente paga di cui al vigente contratto, verrà praticata la seguente riduzione:

*Uomini e donne*: dai 65 ai 70 anni il 12 per cento.

*Uomini e donne* oltre i 70 anni il 15 per cento.

Nell'eventualità che qualche lavoratore si trovasse in condizioni fisiche speciali, è ammessa la riduzione di paga in ragione della minore capacità lavorativa. Tali minori capacità e conseguenti diminuzioni di paga, dovranno essere riconosciute e concordate dalle Organizzazioni Sindacali contraenti, quando non sia intervenuto accordo diretto tra le parti interessate.

Art. 18.

## TARIFFE

In base a quanto previsto dal precedente articolo, le tariffe da valere per le singole categorie di lavoratori, vengono così stabilite, per otto (8) ore di lavoro:

| | Paga giornaliera base | Indennità contingenza | Trattamento quiescenza | Feste infrasettimanali Compenso forfetario | Caro pane Compenso forfetario | Totale lordo | Trattenute per | | Paga giornaliera netta arrotondata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | Fondo solidar. sociale | | |
| *Uomini:* | | | | | | | | | |
| dai 18 ai 65 anni . . . . . . | 299,75 | 864,08 | 197,85 | 93,94 | 25 — | 1480.62 | 13,50 | | 1467 — |
| dai 17 ai 18 anni . . . . . . | 299,75 | 864,08 | 197,85 | 93,94 | 25 — | 1480,62 | 7,45 | | 1473 — |
| dai 15 ai 17 anni . . . . . . | 239,80 | 691.26 | 158,28 | 75,15 | 25 — | 1189,49 | 7,45 | | 1182 — |
| dai 14 ai 15 anni . . . . . . | 149,87 | 432,04 | 98,92 | 46,97 | 25 — | 752,80 | 7.45 | | 745,50 |
| dai 65 ai 70 anni . . . . . . | 263,78 | 760,39 | 174,10 | 82,66 | 25 — | 1305,93 | 13.50 | | 1292,50 |
| oltre i 70 anni . . . . . . . | 254,79 | 734,46 | 168,17 | 79,84 | 25 — | 1262,26 | 13,50 | | 1249 — |
| *Donne*: | | | | | | | | | |
| dai 16 ai 65 anni . . . . . . | 214,04 | 735,99 | 161,50 | 23,48 | 15 — | 1150,01 | 7,45 | | 1142,50 |
| dai 14 ai 16 anni . . . . . . | 107,02 | 367,99 | 80,75 | 11,74 | 15 — | 582,50 | 7,45 | | 575 — |
| dai 65 ai 70 anni . . . . . . | 188,35 | 647,67 | 142,12 | 20,66 | 15 — | 1013,80 | 7,45 | | 1006,50 |
| oltre i 70 . . . . . . . . . | 181,93 | 625,59 | 137,27 | 19,95 | 15 — | 979,74 | 7,45 | | 972,50 |

*Assegni speciali - Uomini* - Lavori con falce fienaia in campo, trebbiatura cereali estivi: lire 7 in più all'ora — raccolta granoturco: lire 6 in più all'ora — spandimento a mano di calciocianamide, senza diritto giornaliero: lire 250 al sacco — spandimento calciocianamide a macchina: lire 40 al quintale — semina riso a doppia andata, per giornata di terreno: lire 85 — semina riso andata semplice: lire 60 per giornata di terreno — uso del trattore lire 20 all'ora.

*Assegni speciali - Donne* - Supplemento lavori in acqua, trebbiatura cereali estivi: lire 7 in più all'ora — raccolta granoturco: lire 6 in più all'ora.

Ai lavoratori adibiti alle operazioni di mietitura e legatura del frumento e della segala, oltre alla paga giornaliera dovuta in applicazione del vigente contratto collettivo di lavoro, verrà corrisposta una speciale indennità oraria in modo che il salario complessivo giornaliero (salario + indennità) abbia ad essere ragguagliato alla paga giornaliera complessiva (salario + accessori) che verrà corrisposta per le operazioni di monda del riso — media locali e forestieri — maggiorata del 15 per cento per gli uomini e del 13 per cento per le donne.

Per le operazioni di mietitura e legatura avena tale indennità è dovuta solo se detto lavoro viene compiuto durante il periodo della monda e nelle aziende quando viene eseguito detto lavoro.

*Festività infrasettimanali.*

In sostituzione della retribuzione spettante ai lavoratori per le festività infrasettimanali, viene stabilito un compenso forfetario di L. 80 giornaliere per gli uomini in età dai 17 ai 65 anni con le previste riduzioni per le altre categorie di età, e di lire 20 giornaliere per le donne comprese in età dai 16 ai 65 anni e con le previste riduzioni per le altre categorie di età, compenso corrispondente alle seguenti percentuali computate sulla paga base, contingenza e quiescenza del terzo gruppo, alla data dell'11 giugno 1955: 7% per gli uomini, 2,15% per le donne.

Le suddette percentuali verranno tenute distinte dagli altri elementi della retribuzione.

Art. 19.

**MARTELLATURA DELLA FALCE**

Le operazioni obbligatorie di martellatura della falce fienaia in pieno campo, se compiute durante l'orario di lavoro, saranno computate ai soli effetti dell'orario in ragione di mezz'ora di lavoro e può essere scomposta in due quarti d'ora e più precisamente i relativi lavori di taglio saranno di effettive ore 7,30 retribuite come otto (8).

Nei lavori di taglio erba su argini e ripe, il tempo riconosciuto per la martellatura obbligatoria della falciola, viene ridotto ad un quarto d'ora, e ciò sempre ai soli effetti dell'orario di effettivo lavoro.

Art. 20.

**SCALVO DELLE PIANTE**

Nello scalvo delle piante, al lavoratore, anche se adibito alla preparazione delle fascine, oltre al salario giornaliero in denaro, verranno consegnate n. 2 fascine normali + un palo per la giornata lavorativa.

Qualora l'azienda sia impedita di consegnare la quantità di legna come sopra dovuta, corrisponderà al lavoratore il controvalore nella misura di lire 10 per fascina. Al termine del lavoro di scalvo l'agricoltore sarà tenuto a fornire gratuitamente i mezzi per il trasporto, da parte dei lavoratori, della legna di spettanza.

Art. 21.

**MUTUALITÀ MALATTIA E ASSICURAZIONI SOCIALI TUTELA DELLA MATERNITÀ**

Per tutte le assicurazioni sociali, per gli infortuni, le malattie, gli assegni familiari, valgono le norme di legge. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 22.

I datori di lavoro e prestatori d'opera sono tenuti formalmente e legalmente alla precisa osservanza di tutte le disposizioni e condizioni del presente contratto. I contratti individuali in deroga sono validi se ed in quanto siano più favorevoli al lavoratore e non contrastino con le disposizioni del presente contratto collettivo.

Art. 23.

**TRATTAMENTO DI QUIESCENZA**

Ai lavoratori agricoli avventizi è riconosciuto il trattamento di quiescenza (13ª mensilità, festività nazionali, gratifica natalizia, ferie, indennità di licenziamento, di anzianità e di altre eventuali indennità) nella misura del 17% della retribuzione (paga base e contingenza) per ogni giornata di effettivo lavoro compiuto. Tale trattamento non verrà concesso per la prestazione nei lavori stagionali di monda, trapianto, taglio e raccolta del riso, ed a quei lavoratori che comunque vengono retribuiti con trattamento economico fissato per detti lavori, anche se adibiti ad altre lavorazioni.

Art. 24.

**ATTREZZI DA LAVORO**

Il lavoratore è tenuto a presentarsi al lavoro con gli attrezzi di consuetudine. Il lavoratore ha l'obbligo di avere cura degli attrezzi utensili, ed in genere di quanto ad esso viene affidato dal datore di lavoro, e risponderà delle perdite e danni ad esso imputabili.

Art. 25.

**NORME DISCIPLINARI**

I rapporti tra lavoratori ed i loro superiori diretti ed il datore di lavoro o chi per esso, devono essere ispirati a reciproca fiducia e rispetto, e tali da assicurare l'ordine e la disciplina nell'azienda.

Tutti i lavoratori, nei rapporti attinenti al servizio dipendono dal conduttore o da chi lo rappresenta nella azienda e dai rispettivi capi immediati; essi dovranno pertanto attenersi agli ordini loro impartiti ed eseguire con diligenza il lavoro loro assegnato.

Art. 26.

**CONTROVERSIE INDIVIDUALI**

Tutte le vertenze individuali sulla interpretazione ed applicazione del presente contratto e sui rapporti di lavoro insorgenti tra datori di lavoro e prestatori d'opera saranno deferite alle Organizzazioni contraenti, le quali attraverso una Commissione paritetica costituita da un rappresentante di ciascuna delle Organizzazioni, esperiranno il tentativo di amichevole componimento.

Tale tentativo dovrà aver luogo entro e non oltre 15 giorni dalla data di regolare denuncia della controversia.

In caso di mancato accordo, le vertenze verranno demandate all'Ufficio provinciale del lavoro.

Art. 27.

**VERTENZE COLLETTIVE**

Tutte le vertenze collettive saranno deferite per il tentativo di amichevole componimento alle Organizzazioni contraenti: in caso di mancato accordo, verranno demandate al competente Ufficio provinciale del lavoro o a quegli altri Uffici che in merito venissero istituiti.

Art. 28.

**DURATA ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONTRATTO**

Il presente Contratto collettivo di lavoro per braccianti agricoli avventizi avrà valore, per quanto ha attinenza alla materia normativa, a partire dall'11 novembre 1958 fino all'11 novembre 1959.

In quanto alla materia tariffaria, questa potrà essere riveduta ed eventualmente modificata, previo accordo tra le Organizzazioni contraenti, quando adeguamenti tanto in aumento che in diminuzione, venissero adottati in considerazione alla particolare situazione contingente.

Il presente contratto potrà essere rinnovato di anno in anno, anche per tacita rinnovazione, ove non intervenga da una delle parti contraenti regolare disdetta da darsi a mezzo di lettera raccomandata, almeno due mesi prima dell'annuale scadenza.

Art. 29.

**INDENNITÀ DI CONTINGENZA**

Sull'indennità di contingenza corrisposta oltre la tariffa di cui all'art. 18, si applicheranno le variazioni di scala mobile, in base all'Accordo nazionale del 24 settembre 1952.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1961, n. **1084.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da Istituti di cura privati della provincia di Latina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, per i dipendenti dagli Istituti di Cura Privati;

Visto, per la provincia di Latina, l'accordo collettivo integrativo 24 gennaio 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura Private - U.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Latina, in data 10 marzo 1960, dell'accordo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato, per la provincia di Latina, l'accordo collettivo integrativo 24 gennaio 1957, per i dipendenti dagli Istituti di cura privati, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati della provincia di Latina.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *settembre* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 140, *foglio n.* 117. — VILLA

# ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 24 GENNAIO 1957, PER I DIPENDENTI DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Il giorno 24 gennaio 1957 in Latina

tra

la SEDE PROVINCIALE DI LATINA DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI in persona del dott. *Mario Costa* e del prof. *Decio Salvini*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla C.I.S.L. in persona del Segretario provinciale sig. *Giovanni D'Onorio De Meo* che è anche delegato dalla F.I.S.O., assistito dal sig. *Vincenzo Avella* anche per la UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L. di Latina

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI aderente alla C.G.I.L. in persona del sig. *Davide Di Marcantonio* che è anche delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI, assistito dal sig. *Aldo D'Alessio* anche per la CAMERA DEL LAVORO della provincia di Latina

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderente alla U.I.L. in persona del sig. *Vincenzo Magliozzi* che è anche delegato dalla UNIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI OSPEDALIERI, assistito dal sig. *Fortunato Salvagni*, anche in rappresentanza della CAMERA SINDACALE U.I.L. di Latina

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderente alla C.I.S.N.A.L. in persona del sig. *Giordano Luigi* che è anche delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI LAVORATORI OSPEDALIERI DELLE CASE DI CURA, assistito dal sig. *Zasso Giuseppe* anche per la C.I.S.N.A.L. di Latina

si è stipulato il presente Accordo economico provinciale in applicazione del Contratto nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956 da valere per i dipendenti degli Istituti di cura privati della provincia di Latina aderenti all'Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

Art. 1.

### SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto nazionale, gli Istituti di cura privati della provincia di Latina che sono tenuti all'osservanza del presente Contratto appartengono alle specie *b*) ed *c*) secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, risultante dall'attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109. sulla copia del Contratto ad essi distribuito dall'ANCIP.

Art. 2.

### MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto nazionale e tenuto conto dell'art. 19, i minimi di stipendio e salario mensili del personale, al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

*I Categoria* (Direttivo)

| | | |
|---|---|---|
| Medico di reparto | L. | 35.000 |
| Medico assistente | » | 30.000 |
| Medico fino a due anni di specializzazione nello stesso Istituto | » | 20.000 |
| Medico dopo due anni | » | 25.000 |

*II Categoria* (Concetto)

| | | |
|---|---|---|
| Economo | L. | 15.000 |
| Contabile di concetto | » | 13.000 |

*III Categoria A* (Amministrativo d'ordine)

| | | |
|---|---|---|
| Segretario | L. | 12.000 |
| Contabile e addetto alla accettazione, registrazione, dimissione degli ammalati, ecc. | » | 10.000 |
| Dattilografo | » | 9.000 |

*III Categoria B* (Ausiliario sanitario)

| | | |
|---|---|---|
| Infermiera diplomata | L. | 12.000 |
| Ostetrica | » | 12.000 |
| Tecnico di gabinetto e di laboratorio diplomato | » | 11.000 |

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

*IV Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Sorvegliante ai servizi non sanitari ed al personale non impiegatizio | L. | 11.000 |
| Infermiere generico | » | 11.000 |

| | | |
|---|---|---|
| Massaggiatore | L. | 10.000 |
| Addetto a gabinetto e laboratorio non diplomato | » | 9.000 |
| Guardarobiera consegnataria | » | 7.000 |

*V Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Cuoco | L. | 13.000 |
| Aiuto cuoco | » | 10.000 |
| Garzone di cucina | » | 8.000 |
| Inserviente | » | 8.000 |
| Usciere o fattorino | » | 8.000 |
| Autista meccanico | » | 10.000 |
| Addetto alle caldaie patentato | » | 10.000 |
| Personale di fatica tutto fare | » | 8.000 |
| Aiuto guardarobiera | » | 6.000 |

*VI Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Addetto alla manutenzione | L. | 8.000 |
| Lavandaio | » | 7.000 |
| Stiratrice | » | 6.000 |

Art. 3.

**AUMENTI E RIDUZIONI**

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo *precedente, per il personale femminile ivi non indicato* come tale, anche ai sensi dell'art. 43 del Contratto nazionale, si intendono ridotti del 15%, per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10% ove non si tratti di apprendisti; ed inoltre del 5% per gli Istituti ubicati al di fuori della cinta daziaria della città di Latina.

Agli effetti dell'art. 63 ultima parte del Contratto nazionale ai tirocinanti infermieri dovrà essere corrisposto il salario minimo previsto nell'articolo precedente per gli inservienti maggiorato del 10%.

Art. 4.

**APPRENDISTI**

In applicazione dell'art. 10 del Contratto nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad 1 apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di 2 apprendisti per ognuno di V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista dall'art. 15 del Contratto nazionale.

Art. 5.

**ELEMENTO MOBILE**

Oltre allo stipendio ed al salario fissati nell'articolo precedente, ai sensi dell'art. 39 del Contratto nazionale, il personale ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta fissato nella seguente misura mensile:

UOMINI:

| | | |
|---|---|---|
| oltre i 21 anni compiuti | L. | 15.000 |
| dai 18 ai 21 *anni compiuti* | » | 12.500 |
| dai 16 ai 18 anni compiuti | » | 10.000 |

DONNE:

| | | |
|---|---|---|
| oltre i 21 anni compiuti | L. | 12.500 |
| dai 18 ai 21 anni compiuti | » | 10.000 |
| dai 16 ai 18 anni compiuti | » | 8.000 |

Per il futuro l'elemento mobile di cui sopra, che è stato fissato in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Latina del dicembre 1956 e di cui al Bollettino dell'Ufficio Centrale di Statistica, subirà le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2%, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto almeno da una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, che dovrà darne comunicazione anche alla Sede Centrale dell'ANCIP, entro 20 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

**VITTO E ALLOGGIO**

In applicazione dell'art. 42 del Contratto nazionale il personale convivente dovrà *rimborsare all'Istituto* l'importo del vitto che, computato in percentuale sulla media delle prime voci dell'elemento mobile viene fissato sia per gli uomini che per le donne nella misura mensile di L. 7.500 per il personale di I e II categoria e di L. 6.500 per il restante personale. Altrettanto dicasi per l'alloggio che viene fissato indiscriminatamente in L. 1.000 mensili.

Le cifre così inizialmente fissate subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile, secondo le modalità dell'articolo precedente.

Il vitto per tutto il personale è costituito da un pasto a mezzogiorno (minestra, pietanza e contorno) e da un analogo pasto alla sera. Ove venga consumato un solo pasto la cifra della trattenuta anzidetta sarà dimidiata.

Art. 7.

**TRASFERTE**

In applicazione dell'art. 48 del Contratto nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

1) per le trasferte che gli comportino l'assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione;

2) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 8.

**EFETTI E DURATA**

Il presente accordo entra in vigore il 1° febbraio 1957 ed avrà efficacia fino alla scadenza del Contratto nazionale. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti *almeno un mese prima dell'anzi*detta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
20 luglio 1961, n. **1085.**

**Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dagli Istituti di cura privati delle provincie di Genova, Imperia e Savona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956 per i dipendenti degli Istituti di Cura Privati;

Visto, per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 19 agosto 1957, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e il Sindacato Provinciale Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Ospedalieri - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Dipendenti Case di Cura Private - U.I.L. -;

Visto, per le provincie di Imperia e Savona, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959, stipulato tra l'Associazione Nazionale degli Istituti di Cura Privati - Sede Provinciale - e i Sindacati Provinciali Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.I.S.L. -, i Sindacati Provinciali Ospedalieri e Dipendenti Case di Cura Private - C.G.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 10 della provincia di Genova, in data 19 aprile 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

*Articolo unico.*

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale sono stati stipulati, per i dipendenti dagli Istituti di Cura Privati:

per la provincia di Genova, il contratto collettivo integrativo 19 agosto 1957;

per le provincie di Imperia e Savona, il contratto collettivo integrativo 20 giugno 1959;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dagli Istituti di cura privati delle provincie di Genova, Imperia e Savona.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 29 *settembre* 1961
*Atti del Governo, registro n.* 140, *foglio n.* 118. — VILLA

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 19 AGOSTO 1957, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLA PROVINCIA DI GENOVA

L'anno 1957, il giorno 19 agosto in Genova presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del dottor *Giovanni Norese*

tra

la SEDE PROVINCIALE DI GENOVA DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI in persona dei sigg. prof. *G. Battista Contardo*, comm. *Giovanni Viani*, rag. *Mario Ferri*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci*, anche in rappresentanza dell'Associazione Nazionale,

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA aderenti alla C.I.S.L. in persona del Segretario sig. *Arrigo Ferrari Bravo* che rappresenta anche la F.I.S.O., dai signori *Francesco Cucis* e *Giacomo Castelli*, assistiti dall'on.le *Romolo Palenzona* anche per la UNIONE PROVINCIALE C.I.S.L. di Genova.

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI aderente alla C.G.I.L. in persona del suo Segretario sig. *Giovanni Pegorer* che è altresì delegato dalla FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI, dal sig. *Giuseppe Fogliano*, assistiti dal sig. *Enzo Ciardini* anche per la CAMERA DEL LAVORO di Genova,

il SINDACATO PROVINCIALE DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE aderente all'U.I.L. in persona del Segretario signor *Guglielmo Grazzi* che rappresenta anche il SINDACATO NAZIONALE di categoria, del sig. *Vincenzo Esposito* assistiti dal sig. *Sergio Serena* anche per la CAMERA SINDACALE U.I.L. di Genova

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro stipulato il 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati della provincia di Genova aderenti all'Associazione Nazionale (A.N.C.I.P.).

### Art. 1.

#### SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI

Ai sensi ed agli effetti degli artt. 2 e 38 del Contratto Nazionale gli Istituti di Cura privati della provincia di Genova che sono tenuti all'osservanza del presente contratto, appartengono, secondo la loro specializzazione e destinazione prevalente, alla specie *c*), *d*) ed *e*) del Contratto Nazionale, come risulta dall'attestazione ufficiale apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia ad essi distribuita dall'ANCIP.

### Art. 2.

#### MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO

In applicazione degli artt. 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale, i minimi di stipendio e salario mensili del personale, comprensivi del caro pane ed al lordo delle trattenute di legge, sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

| | | |
|---|---|---|
| *I Categoria* (Direttivo) | | |
| Direttore amministrativo | L. | 40.000 |
| Direttore sanitario | » | 40.000 |
| Medico di reparto | » | 38.000 |
| Medico aiuto | » | 35.000 |
| Medico assistente | » | 30.000 |
| Medico di guardia | » | 30.000 |
| Medico per i primi due anni di servizio nella specialità per cui viene assunto | » | 26.000 |
| Laureato di laboratorio | » | 30.000 |
| *II Categoria* (Concetto) | | |
| Economo di Casa di Cura con oltre 100 letti | L. | 28.000 |
| Economo di Casa di Cura da 50 a 100 letti | » | 26.000 |
| Contabile di concetto | » | 26.000 |
| Altri impiegati di concetto | » | 25.000 |
| Personale tecnico di laboratorio o gabinetti, con diploma di scuola media superiore specializzata | » | 23.000 |
| *III Categoria A* (Ammin. d'ordine) | | |
| Segretario con compiti di economato di Casa di Cura fino a 50 letti | L. | 20.000 |
| Addetto all'accettazione, registrazione dimissione degli ammalati, ecc. | » | 17.000 |
| Contabile d'ordine | » | 17.000 |
| Stenodattilografo | » | 17.000 |
| Dattilografo ed altri impiegati d'ordine | » | 16.000 |
| *III Categoria B* (Ausiliario sanitario) | | |
| Infermiera diplomata | L. | 18.000 |
| Ostetrica | » | 18.000 |
| Fisioterapista diplomata | » | 18.000 |
| Tecnico di laboratorio diplomato | » | 20.000 |

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

*IV Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Infermiere generico | L. | 18.000 |
| Infermiere di Casa di Cura psichiatrica | » | 16.500 |
| Portiere con mansioni alberghiere | » | 17.000 |
| Addetto al telefono | » | 16.500 |
| Guardarobiera consegnataria | » | 14.000 |

*V Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Cuoco | L. | 19.000 |
| Aiuto cuoco | » | 17.000 |
| Garzone di cucina (uomo) | » | 16.000 |
| Garzone di cucina (donna) | » | 13.000 |
| Dispensiere | » | 17.000 |
| Cameriere (uomo) | » | 16.000 |
| Cameriere (donna) | » | 13.000 |
| Inserviente (uomo) | » | 16.000 |
| Inserviente (donna) | » | 13.000 |
| Portiere comune | » | 16.500 |
| Usciere fattorino | » | 16.000 |
| Giardiniere | » | 17.500 |
| Conduttore di caldaie patentato | » | 17.500 |
| Autista meccanico | » | 17.500 |
| Barbiere, parrucchiere | » | 17.000 |
| Uomo di fatica tutto fare | » | 16.000 |
| Donna di fatica tutto fare | » | 13.000 |
| Bagnino | » | 16.500 |
| Rammendatrice | » | 14.000 |
| Addetto ai servizi fissi di aiuto | » | 14.000 |

*VI Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Addetto alla manutenzione: elettricista, idraulico, meccanico, ecc. | L. | 17.000 |
| Lavandaia | » | 13.500 |
| Stiratrice | » | 13.500 |
| Cucitrice | » | 13.500 |

Per i dipendenti di Case di Cura di specie *d*) i minimi anzidetti si intendono ridotti del 5 % e di categoria *e*) del 10 %, eccezion fattasi per quello già previsto per gli infermieri di Casa di Cura psichiatrica.

Art. 3.

**AUMENTI E RIDUZIONI**

I minimi di stipendio e salario di cui all'articolo precedente si intendono ridotti del 10 % per il personale femminile ivi non indicato come tale; per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10 %, ed altresì del 5% per i dipendenti delle Case di Cura ubicate nei comuni della provincia, eccezion fattasi per Uscio.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario minimo mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti, maggiorato del 5 %.

Art. 4.

**APPRENDISTI**

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

**ELEMENTO MOBILE**

Oltre allo stipendio ed al salario fissati negli articoli precedenti ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale, il personale a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

| | | Uomini | | Donne |
|---|---|---|---|---|
| oltre i 21 anni compiuti | L. | 21.700 | L. | 18.700 |
| dai 18 ai 21 anni | » | 19.000 | » | 14.500 |
| dai 16 ai 18 anni | » | 15.500 | » | 13.000 |

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del capoluogo della provincia di Genova dell'agosto 1957 e di cui al Bollettino mensile dell'Ufficio Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla stessa percentuale: 2 unità = 2 %, che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, alla Sede Centrale dell'ANCIP entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati.

Art. 6.

**CORRISPETTIVO ED ORARIO**

I minimi di retribuzione mensile di cui agli articoli precedenti s'intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo e delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli articoli 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

**VITTO E ALLOGGIO**

In applicazione dell'art. 42 del Contratto Nazionale il personale convivente dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto nella misura di L. 9.000 mensili e quello dell'alloggio in L. 600 mensili.

Anche le cifre anzidette subiranno proporzionalmente le stesse variazioni dell'elemento mobile secondo le modalità dell'articolo precedente.

La trattenuta del vitto si riferisce a due pasti giornalieri, uno meridiano (minestra, pietanza e contorno, ino escluso) e ad un analogo pasto la sera. Ove venga onsumato un solo pasto, la cifra della trattenuta sarà dimezzata.

Art. 8.

**TRASFERTE**

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale 'l personale inviato in trasferta avrà diritto alla seuente diaria:

*a*) per le trasferte che gli comportino l'assenza er tutta la giornata con l'onere della consumazione i due pasti ma senza pernottamento, l'importo di na giornata e 3/4 di retribuzione;

*b*) per quelle che gli comportino anche l'onere del ernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

**EFFETTI**

Il presente contratto sostituisce quello precedente ed annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso sistema di trattamento dei dipendenti comunque in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo.

Art. 10.

**DURATA**

Il presente Contratto entra in vigore il 1° settembre 1957 ed avrà efficacia fino alla scadenza del contratto nazionale e cioè fino al 31 dicembre 1958. Si intenderà tuttavia rinnovato di anno in anno se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima dell'anzidetta scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

# CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 20 GIUGNO 1959, PER I DIPENDENTI DAGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI DELLE PROVINCIE DI IMPERIA E SAVONA

L'anno 1959 il giorno 20 giugno in Alassio

tra

le SEDI PROVINCIALI DI IMPERIA E DI SAVONA DELLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEGLI ISTITUTI DI CURA PRIVATI, rispettivamente rappresentati dalla Signora *Lucj Mura* e dal dott. *Giovanni Panconi*, assistiti dall'avv. *Tommaso Martucci* anche in rappresentanza della ASSOCIAZIONE NAZIONALE (ANCIP),

e

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE DI SAVONA aderenti alla CISL in persona del sig. *Ottavio Spano* che è delegato della FISO, assistito dal sig. *Antonino Pagani* Segretario della UNIONE PROVINCIALE CISL di Savona

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE DI SAVONA aderenti alla CGIL in persona del sig. *Bruno Marabotti* che rappresenta anche la FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI assistito dal sig. *Pacifico Calandrone*, Segretario della Camera del Lavoro di Savona

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA DI IMPERIA aderenti alla CISL in persona del sig. *Olmo Flavio* che è delegato dalla FISO assistito dal sig. *Luigi Turconi* Segretario della UNIONE PROVINCIALE CISL di Imperia

il SINDACATO PROVINCIALE OSPEDALIERI E DIPENDENTI CASE DI CURA PRIVATE DI IMPERIA aderente alla CGIL in persona del sig. *Acquarone Antonio* che è delegato anche dalla FEDERAZIONE NAZIONALE OSPEDALIERI, assistito dal sig. *Giovanni Giacomelli* Segretario della Camera del Lavoro di Imperia,

si è stipulato il presente Contratto economico provinciale in applicazione del Contratto Nazionale normativo di lavoro 24 maggio 1956, da valere per i dipendenti degli Istituti di Cura privati delle provincie di Imperia e Savona aderenti alla Associazione Nazionale (ANCIP).

Art. 1.

**SPECIFICAZIONE DEGLI ISTITUTI**

Ai sensi ed agli effetti degli articoli 2 e 38 del Contratto Nazionale, gli Istituti di Cura privati delle provincie di Imperia e Savona che sono tenuti alla osservanza del presente Contratto, appartengono alla specie che risulta dalla attestazione apposta ai sensi dell'art. 109 sulla copia del Contratto Nazionale ad essi distribuita dall'ANCIP.

Art. 2.

**MINIMI DI STIPENDIO E SALARIO**

In applicazione degli articoli 3, 38 e 42 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario mensile al lordo delle trattenute di legge, per il personale delle Case di Cura di specie c) sono fissati come segue:

PERSONALE IMPIEGATIZIO

*I Categoria* (Direttivo)

| | | |
|---|---|---|
| Direttore amministrativo | L. | 35.000 |
| Direttore sanitario | » | 35.000 |
| Medico di reparto ed aiuto | » | 30.000 |
| Medico assistente | » | 26.000 |
| Medico per i primi due anni di specializzazione nello stesso Istituto | » | 21.000 |
| Medico dopo due anni di specializz. | » | 23.000 |
| Laureato di laboratorio | » | 23.000 |

*II Categoria* (Concetto)

| | | |
|---|---|---|
| Economo di Casa di Cura con oltre 100 letti | L. | 20.000 |
| Economo di Casa di Cura da 51 a 100 letti | » | 18.000 |
| Contabile di concetto | » | 18.000 |
| Altri impiegati di concetto | » | 15.000 |

*III Categoria A* (Amministrativo d'ordine)

| | | |
|---|---|---|
| Segretario con compiti di economato di Casa di Cura fino a 50 letti | L. | 14.000 |
| Addetto alla registrazione, accettazione, dimissione degli ammalati, alla contabilità ecc. | | 12.500 |
| Dattilografo ed altri impiegati d'ord. | » | 11.000 |

*III Categoria B* (Ausiliario sanitario)

| | | |
|---|---|---|
| Infermiera diplomata | L. | 12.000 |
| Ostetrica | » | 12.000 |
| Tecnico di gabinetto o di laboratorio diplomato | » | 12.500 |

PERSONALE NON IMPIEGATIZIO

*IV Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Sorvegliante ai servizi non sanitari (uomo) | L. | 12.000 |
| Infermiere generico patentato | » | 12.000 |
| Guardarobiera consegnataria | » | 9.000 |

*V Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Cuoco | L. | 14.000 |
| Aiuto cuoco | » | 11.000 |
| Garzone di cucina | » | 9.000 |
| Dispensiere | » | 9.500 |
| Portiere comune | » | 9.500 |
| Cameriere | » | 9.000 |
| Inserviente o portantino | » | 9.000 |
| Facchino ai piani | » | 9.000 |
| Autista meccanico | » | 10.500 |
| Conduttore di caldaie patentato | » | 10.500 |
| Giardiniere | » | 10.500 |
| Uomo di fatica con mansioni promiscue | » | 9.000 |
| Addetto ai servizi fissi di aiuto | » | 8.000 |
| Aiuto guardarobiera | » | 7.000 |

*VI Categoria*

| | | |
|---|---|---|
| Addetti alla manutenzione: elettricista, idraulico ecc. | » | 9.500 |
| Lavandaio | » | 8.000 |

I minimi anzidetti si intendono aumentati del 5 % per i dipendenti di Sanatori per t.b.c. polmonare (specie *a*) e ridotti del 10% per le Case di Cura manicomiali (specie *c*) sempre che siano aderenti all'ANCIP.

Art. 3.

**AUMENTI E RIDUZIONI**

Ai sensi dell'art. 43 del Contratto Nazionale i minimi di stipendio e salario previsti nell'articolo precedente si intendono ridotti del 15 % per il personale femminile ivi non indicato come tale; per i minori degli anni 21 ulteriormente del 10 % ed altresì del 5 % per i dipendenti delle Case di Cura non ubicate in Savona, Imperia e Sanremo, sempre che siano aderenti alla ANCIP.

Per i tirocinanti infermieri ed infermiere, ai sensi dell'art. 63 ultima parte del Contratto Nazionale, il salario mensile è quello previsto nell'articolo precedente per gli inservienti e le inservienti maggiorato del 15 %.

Art. 4.

**APPRENDISTI**

In applicazione dell'art. 10 del Contratto Nazionale il numero degli apprendisti che ogni singolo Istituto potrà assumere è limitato ad un apprendista per ogni dipendente qualificato di III categoria e di due apprendisti per ognuno di IV, V e VI categoria.

Per gli apprendisti i minimi di stipendio e salario previsti nei due articoli precedenti si intendono ulteriormente ridotti nella misura prevista nell'art. 15 del Contratto Nazionale.

Art. 5.

**ELEMENTO MOBILE**

Oltre allo stipendio ed al salario previsti negli articoli precedenti, ai sensi dell'art. 39 del Contratto Nazionale il personale, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto anche alla corresponsione di un elemento mobile che resta inizialmente fissato nella seguente misura mensile:

| | | Uomini | | Donne |
|---|---|---|---|---|
| oltre i 21 anni compiuti | L. | 19.000 | L. | 16.000 |
| dai 18 ai 21 anni compiuti | » | 16.000 | » | 13.000 |
| dai 16 ai 18 anni compiuti | » | 13.000 | » | 10.500 |

Per il futuro queste cifre, che sono state fissate in base all'indice del costo della vita del Capoluogo della provincia di Savona del giugno 1959 e di cui al Bollettino dell'Istituto Centrale di Statistica, subiranno le stesse variazioni che si verificassero al detto indice, purchè in misura non inferiore a due unità, cosicchè sarà in base alla percentuale: 2 unità = 2 % che verrà computata la nuova misura dell'elemento mobile.

Le variazioni saranno apportate in quanto richieste per iscritto da almeno una delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, alla Sede Centrale della ANCIP entro 30 giorni dalla pubblicazione del Bollettino. E' esclusa comunque la maturazione di arretrati

Art. 6.

**CORRISPETTIVO ED ORARIO**

I minimi di retribuzione di cui agli articoli precedenti, nei quali sono compresi ed assorbiti il caro-pane ed ogni altra indennità, si intendono stabiliti per tutti i giorni di ogni mese, compresi quelli di riposo delle festività e per il corrispettivo di lavoro di cui agli articoli 19 e 20 del Contratto Nazionale.

Art. 7.

**VITTO E ALLOGGIO**

Il personale, sia maschile che femminile, convivente ai sensi dell'art. 48 del Contratto Nazionale dovrà rimborsare all'Istituto l'importo del vitto e dell'alloggio rispettivamente nella misura del 45 % e del 5 % dell'elemento mobile dovutogli in applicazione dell'articolo 5 del presente Contratto.

Il vitto per il detto personale convivente sarà costituito da un pasto meridiano: minestra, pietanza e contorno e da un analogo pasto alla sera. Nel caso di consumo parziale dei pasti la percentuale di trattenuta di cui sopra va suddivisa come segue: 22.50% per ogni singolo pasto.

Art. 8.

**TRASFERTE**

In applicazione dell'art. 48 del Contratto Nazionale il personale inviato in trasferta avrà diritto alla seguente diaria:

*a*) per le trasferte che gli comportino la assenza per tutta la giornata con l'onere della consumazione di due pasti giornalieri ma senza pernottamento, l'importo di una giornata e 3/4 di retribuzione:

*b*) per quelle che gli comportino anche l'onere del pernottamento, due giornate e mezza di retribuzione.

Art. 9.

**EFFICACIA**

Il presente Contratto annulla ed assorbe qualsiasi altro diverso trattamento effettuato in contrasto con le norme del Contratto Nazionale normativo, ferma restando per ogni singolo dipendente la clausola dell'ultima parte dell'art. 106 del medesimo per la retribuzione complessiva.

Art. 10.

**DURATA**

Il presente Contratto entra in vigore il 1° luglio 1959 ed avrà efficacia fino al 31 dicembre 1959. Si intenderà tuttavia rinnovato di semestre in semestre se non sarà disdettato per lettera raccomandata da una delle parti contraenti almeno un mese prima delle relative scadenze e rimarrà in vigore fino al suo completo rinnovo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

(9151317) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.

PREZZO L. 350